

*DM FER-X Definitivo – Allegati delle
Regole operative Parte A e Parte B*

02/10/2026

ALLEGATI PARTE A

Allegato A.1.a. - Richiesta di qualifica preliminare propedeutica alla partecipazione alle procedure competitive

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. L'applicativo informatico "Portale FER-X Definitivo" genererà in modo automatico il modello da utilizzare sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Richiedente sull'applicativo stesso. Le informazioni fornite tramite l'applicativo nell'ambito della richiesta di qualifica sono automaticamente acquisite nella presente dichiarazione.

Richiesta di qualifica preliminare per la partecipazione alla procedura competitiva del DM 18/06/2026

Codice FER:

Richiesta di qualifica preliminare ai fini della partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto per impianti di produzione di energia elettrica di tipologia: "impianto"

(ai sensi del DM 18/06/2026 e del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a nato/a a (), il, codice fiscale

Il/La sottoscritto/a nato/a in, il, codice fiscale

PRESENTA

in qualità di Soggetto richiedente,

in qualità di delegato nell'interesse del Soggetto richiedente,

in qualità di procuratore speciale, nell'interesse del Soggetto richiedente,

ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 18 giugno 2026 recante "Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato" (nel seguito, DM FER-X Definitivo), richiesta di qualifica preliminare ai fini della partecipazione alle procedure competitive, indette ai sensi degli articoli 5 e 6 del DM FER-X Definitivo,

E DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 (nel seguito D.P.R. 445/2000), consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000):

- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di legale rappresentante di, con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA.....;
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di legale rappresentante di con sede in, , , codice fiscale, Partita IVA
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Soggetto delegato (munito del relativo potere di rappresentanza conferito dal Soggetto richiedente, come da specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli

- 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) di con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Soggetto delegato (munito del relativo potere di rappresentanza conferito dal Soggetto richiedente, come da specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) di con sede in di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Procuratore Speciale (munito di procura Speciale rilasciata dal Soggetto richiedente) di con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA
 - di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Procuratore Speciale (munito di procura Speciale rilasciata dal Soggetto richiedente) di con sede in, , , codice fiscale, Partita IVA
 - che il Soggetto richiedente non è un'impresa in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Europea recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
 - che il Soggetto richiedente non incorre in una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - che il Soggetto richiedente non è assoggettato alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - che il Soggetto richiedente non risulta essere destinatario di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
 - che il Soggetto richiedente è titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete e accettato in via definitiva o, nei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente (per interventi di rifacimento o potenziamento), titolare della pratica di connessione e che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è
 - che il codice CENSIMP dell'impianto assegnato da TERNA Spa a seguito della registrazione sul sistema GAUDì e della relativa validazione da parte del Gestore di Rete, è
 - che il codice richiesta associato è
 - che l'impianto non dispone di un codice CENSIMP assegnato da TERNA Spa a seguito della registrazione sul sistema GAUDì e della relativa validazione di TERNA da parte del Gestore di Rete e di precisare riguardo alla necessità della suddetta registrazione e validazione ai fini della partecipazione alle procedure competitive quanto segue: ".....";
 - che il codice POD associato al punto di connessione alla rete è
 - che il Soggetto richiedente è titolare, anche a seguito di voltura, del titolo autorizzativo o del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale/decreto di non assoggettabilità a VIA emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006 valido ed efficace per la realizzazione dell'intervento e per l'esercizio dell'impianto;
 - che il Soggetto richiedente è titolare, anche a seguito di voltura, del titolo autorizzativo valido ed efficace per la realizzazione dell'intervento e per l'esercizio dell'impianto;
 - che il/i titolo/i conseguito/i per l'intervento è/sono il/i seguente/i:
 - rilasciato da/presentato a in data
 - Nota:
 - che il Soggetto richiedente è titolare, anche a seguito di voltura, di un titolo concessorio;
 - che il/i titolo/i concessorio/i conseguito/i per l'intervento è/sono il/i seguente/i:
 - rilasciato da/presentato a in data
 - Nota:

- che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- di aver scaricato dal sito del GSE la versione corrente alla data odierna delle "check list DNSH ex ante" applicabili per la tipologia di impianto oggetto della presente richiesta e di averle compilate in ogni loro parte;
- che il Soggetto richiedente si impegna nel realizzare l'intervento proposto in linea con quanto indicato nell'ambito delle suddette "check list DNSH ex ante";
- che il Soggetto richiedente si impegna a conservare, rendendole disponibili su richiesta, le suddette check list e tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei requisiti previsti per assicurare la conformità dell'intervento realizzato al principio DNSH;
- che l'impianto/intervento oggetto della presente richiesta è da realizzarsi in n., località nel Comune di, in Provincia di, Regione, avente le seguenti coordinate geografiche:

Elemento	Coordinate geografiche
componente 1	
componente 2	
componente n	

- che le particelle catastali interessate dall'impianto/intervento oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo autorizzativo/progetto autorizzato, sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella	Sub
componente 1					
componente 2					
componente n					

- che non è presente una stabile organizzazione in Italia;
- che l'impianto/intervento è ubicato in un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero in un altro Stato terzo confinante con l'Italia, e con il quale la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esporta fisicamente la produzione in Italia, come previsto dall'articolo 14 del DM FER-X Definitivo;
- che l'impianto/intervento oggetto della presente richiesta è ubicato in , nella città di , coordinate geografiche:

Elemento	Coordinate geografiche
componente 1	
componente 2	
componente n	

- che in relazione alle definizioni di cui all'articolo 2 e all'Allegato 3 del DM FER-X Definitivo, la tipologia d'impianto è "impianto";
- che in relazione alle definizioni di cui all'Allegato 4 del DM FER-X Definitivo, la categoria dell'intervento è;
- che la tipologia dell'impianto fotovoltaico è ".....";
- che la potenza nominale dell'impianto, così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera f) del DM FER-X Definitivo, è pari a kW;
- che la potenza nominale dell'intervento, così come definita nelle Regole Operative del DM FER-X Definitivo (nel seguito, Regole Operative), è pari a kW;
- che la potenza nominale cumulata dell'intervento, così come definita nelle Regole Operative, nella disponibilità del Soggetto richiedente o di soggetti a esso riconducibili, è pari a kW;

- che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti che concorrono a determinare la potenza nominale cumulata dell'intervento è/sono:;;
- che l'impianto è realizzato a servizio di edifici di nuova costruzione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 e che la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo è pari a kW;
- che il Soggetto richiedente non incorre nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al Decreto e di non ricadere nel divieto di cumulo con altre misure di aiuto di cui all'articolo 15 del DM FER-X Definitivo;
- che l'impianto/intervento sarà realizzato senza recuperare alcun componente, se non rigenerato, infrastruttura o opera di un impianto preesistente, secondo la definizione dell'intervento di nuova costruzione ai sensi dell'Allegato 4 del DM FER-X Definitivo;
- che per l'intervento è stata presentata una precedente richiesta di qualifica preliminare ai fini della partecipazione alle procedure competitive pubbliche indette ai sensi del DM FER-X Definitivo, e il relativo codice FER è il seguente:;
- che per l'intervento non è stata presentata una precedente richiesta di qualifica ai fini della partecipazione alle procedure competitive pubbliche indette ai sensi del DM FER-X Definitivo;
- che non sono stati avviati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DM FER-X Definitivo e delle definizioni contenute nelle Regole Operative;
- che i moduli fotovoltaici sono immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.;
- che l'impianto/intervento rispetta una delle caratteristiche costruttive di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera a) del DM FER-X Definitivo o trattasi di intervento di rifacimento che non comporta un aumento della potenza media di concessione (come dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione o esplicitamente attestato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare);
- che l'impianto usufruisce o ha usufruito di altri incentivi o meccanismi di supporto e che il/i relativo/i codice/i convenzione/contratto è/sono:;;
- che l'impianto non usufruisce o ha usufruito di altri incentivi o meccanismi di supporto;
- che l'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti;
- di agire nell'interesse del Soggetto richiedente in ragione dell'avvenuto conferimento dei relativi poteri di rappresentanza;
- che i dati e le informazioni ivi riportate sono conformi alle dichiarazioni rese dal Soggetto richiedente e ai documenti acquisiti e resi disponibili al riguardo;
- di aver sottoposto la presente dichiarazione al controllo del Soggetto richiedente che ne ha avallato l'operato;
- di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative di cui all'articolo 75 del D.P.R. 445/2000 previste nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere;

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DM FER-X Definitivo, l'accesso al meccanismo di supporto non è consentito agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del DM FER-X Definitivo;
- che l'impianto/intervento in progetto rispetta, tenuto conto anche di quanto specificato nelle Regole Operative, le caratteristiche per il possesso del/dei seguente/i criterio/i di priorità e di richiederne l'applicazione ai fini della formazione della graduatoria:
 - intervento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
 - impianto realizzato nelle aree identificate come idonee e nelle zone di accelerazione in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis e 12 del D.Lgs. 190/2024;

- impianto per il quale sono stati sottoscritti contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni e che il relativo codice identificativo rilasciato dalla piattaforma Bacheca PPA è il seguente:;
- che l'impianto/intervento in progetto rispetta, tenuto conto anche di quanto specificato nelle Regole Operative, le caratteristiche per il possesso del/dei seguente/i criterio/i di aggiudicazione previsto/i dall'Allegato 5, paragrafo B, del DM FER-X Definitivo e di richiederne l'applicazione ai fini della formazione della graduatoria:
 - flessibilità temporale del progetto valutata prendendo in considerazione la presenza di un sistema di accumulo di potenza nominale pari ad almeno il 25% della potenza nominale dell'impianto e in grado di garantire almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica;
 - capacità del progetto di creare connessioni tra vettori energetici valutata prendendo in considerazione la capacità del progetto di trasferire energia rinnovabile da un vettore energetico ad un altro;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti, mediante upload, nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5 del DM FER-X Definitivo ai fini del rilascio della qualifica preliminare per la partecipazione alle procedure competitive;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, sul sistema informatico e sia completa in ogni sua parte;
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nelle Regole Operative, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto, indicato e dichiarato;
- che la documentazione allegata quale copia del progetto autorizzato corrisponde all'originale depositato e/o approvato dall'Amministrazione competente e che la suddetta documentazione corrisponde a quanto allegato al Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali varianti autorizzate;

COMUNICA INFINE

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM FER-X Definitivo, nei decreti e delibere da questo previsti e nelle Regole Operative;
- di essere consapevole che, ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto, il DM FER-X Definitivo prevede l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento e che, nel caso di partecipazione alle procedure competitive per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'impianto, l'obbligo si intende da rispettare per l'intera potenza nominale dell'impianto realizzato;
- di essere consapevole che la presente richiesta di qualifica preliminare determina l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel seguito, Legge n. 241 del 1990) volto ad accertare la sussistenza dei requisiti, dei criteri di priorità e dei criteri di aggiudicazione dichiarati, come previsti dal DM FER-X Definitivo e dalle Regole Operative, ai fini della partecipazione alle procedure competitive;
- di essere consapevole che il GSE provvederà a comunicare al Soggetto richiedente l'esito conclusivo del procedimento, entro 90 giorni, decorrenti dalla data della presentazione della presente richiesta di qualifica preliminare, sempreché non siano intervenute eventuali sospensioni dei termini di conclusione del procedimento, calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE, dovute all'invio di richieste di integrazioni documentali o del preavviso di rigetto;
- di impegnarsi ad annullare la presente richiesta di qualifica preliminare qualora, prima della conclusione del procedimento, venga meno uno o più requisiti, criteri di priorità o criteri di aggiudicazione dichiarati ai fini della partecipazione alle procedure competitive;
- di impegnarsi, a pena di decadenza della qualifica preliminare e dei diritti a essa associati, a comunicare tempestivamente al GSE qualsiasi variazione dei requisiti soggettivi e oggettivi, dei criteri di priorità, dei criteri di aggiudicazione e/o di quanto dichiarato, intervenuta successivamente alla presentazione della presente richiesta o all'eventuale rilascio della qualifica preliminare. La comunicazione dovrà essere effettuata tramite

PEC all'indirizzo fer elettriche@pec.gse.it, riportando nell'oggetto il codice FER associato all'iniziativa (es: "FERXXXXXX - Comunicazione modifica dei requisiti");

- di aver versato il contributo per i costi di istruttoria secondo le modalità indicate nelle Regole Operative;
- di essere consapevole che il mancato rispetto o il venir meno dei requisiti previsti dal DM FER-X Definitivo e/o, ove determinanti al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, dei criteri di priorità o dei criteri di aggiudicazione dichiarati, inclusi gli adempimenti non indicati nella presente dichiarazione in quanto verificabili solo a valle dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto o dell'entrata in esercizio, determinerà la decadenza dall'eventuale posizione utile nella graduatoria;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE invierà le comunicazioni è;
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati personali trasmessi, ivi inclusi quelli utili ai fini delle comunicazioni con GSE.

Il dichiarante, come sopra identificato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), presa visione dell'Informativa sulla protezione dei dati sotto riportata, è consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono allo stesso di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento.

FIRMA SPID (NOME COGNOME, CODICE SPID, DATA ORA FIRMA)

Informativa sulla protezione dei dati resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore delegato.

Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex articolo 37 del GDPR, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it.

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al sottostante articolo 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.

3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti richiedenti per l'accesso ai meccanismi di supporto per la produzione di energia elettrica previsti dal DM FER-X Definitivo.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel citato Decreto Ministeriale di riferimento.

4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al paragrafo 3 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici e di riconoscimento;
- ragione sociale, P.IVA;
- dati relativi all'impianto (tipologia, localizzazione);
- dati di contatto/indirizzi di posta elettronica;
- altri dati di natura tecnico/amministrativa (quali ad es. Codice CENSIMP, identificativo dichiarazione).

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all'uopo nominati.

Il GSE potrà altresì adottare, previa sperimentazione, strumenti di IA secondo un approccio ispirato al principio di privacy by design e by default (articolo 25 del GDPR), con finalità di supporto operativo all'esame di uno o più documenti relativi al processo in esame, di miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio, di facilitazione dell'analisi dei dati e ottimizzazione dei flussi informativi in linea con l'IA ACT e con l'articolo 14 della legge n. 132/2025, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dei diritti degli interessati. L'utilizzo di tali strumenti sarà sempre sottoposto a controllo umano da parte di personale specificamente formato anche nella definizione dei prompts. Inoltre, è garantita l'adozione di specifiche misure di valutazione di eventuali rischi associati a detto utilizzo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 35 del GDPR, affinché gli strumenti IA, siano conformi alla normativa di settore fin dalla fase di progettazione e i dati personali siano adeguatamente tutelati. L'esito finale del procedimento non è mai esclusivamente affidato agli strumenti di IA.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse alla specifica procedura amministrativa.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che non è escluso il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE da parte dei Responsabili esterni del trattamento nei confronti dei quali è in ogni caso richiesto dal GSE il rispetto delle norme del GDPR che impongono la valutazione di adeguatezza delle legislazioni dei Paesi al di fuori del territorio dell'Unione, in tema di tutela dei dati, alle vigenti norme europee.

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al paragrafo 3 qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei soggetti richiedenti.

Va da sé che l'eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, laddove possibile, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai soggetti interessati si riconoscono i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpdp@gse.it o certificata rpdp@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

9. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario ai soggetti interessati.

Allegato A.1.b. - Elenco documenti da allegare all'istanza di qualifica preliminare

Il presente Allegato riporta l'elenco e la descrizione della documentazione da trasmettere mediante il Portale FER-X Definitivo, con le richieste di qualifica preliminare propedeutica alla partecipazione alle procedure competitive.

Con l'obiettivo di facilitare la consultazione dell'Allegato, è presente una tabella per ogni singolo documento con le seguenti informazioni:

- un codice alfanumerico "ID" (identificativo) per facilitare la lettura e la rapida individuazione del documento;
- il nome sintetico del documento;
- il/i formato/i del file richiesto;
- la casistica per cui viene richiesto lo specifico documento;
- la descrizione dettagliata.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in lingua italiana, qualora la documentazione da trasmettere sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, è necessario accompagnare la stessa da opportuna traduzione giurata in lingua italiana.

Ogni documento deve essere trasmesso nell'apposito slot e nel formato pdf/p7m (con la sola eccezione del "Progetto geolocalizzato su shapefile" che deve essere trasmesso in formato zip/rar). Per maggiori dettagli sulle modalità di caricamento dei file si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*.

Nel presente documento, qualora non diversamente specificato, i richiami a paragrafi e allegati s'intendono implicitamente riferiti alle Regole Operative del DM FER-X Definitivo.

N.B.: il Soggetto Richiedente è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico tramite il Portale FER-X Definitivo, per tutto il periodo di regolazione dei pagamenti, ed esibire gli stessi in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE.

ID	A01
Nome	Documento di Attestazione Titolarità Conto Corrente
Casistica	Se la verifica automatica della titolarità dell'IBAN inserito dall'Operatore nella sezione "Dati Amministrativi" non ha dato esito positivo sarà richiesto il caricamento del presente documento (per maggiori dettagli si rimanda alla <i>Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo</i>).
Descrizione	L'attestato di titolarità del conto corrente è un documento emesso dalla banca per confermare che il conto bancario indicato nella sezione "Dati Amministrativi" è intestato a nome dell'Operatore.

ID	A02
Nome	Titolo autorizzativo
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, inclusi eventuali ulteriori titoli autorizzativi già ottenuti ed eventuali varianti, sulla base del quale il Soggetto Richiedente presenta la richiesta di qualifica preliminare. In tutti i casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo si sia perfezionato per “silenzio assenso”, ovvero senza specifico riscontro dell'Ente competente, è necessario fornire <u>evidenza dell'avvenuta ricezione</u> da parte dell'Ente della richiesta (<u>avvenuta protocollazione, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.</u>). Nel caso di PAS, è necessario fornire la <u>copia della richiesta, evidenza dell'avvenuta ricezione</u> della stessa da parte dell'Ente (in caso di perfezionamento per “silenzio assenso”) o copia del <u>provvedimento di rilascio</u> (in caso di perfezionamento con atto espresso) e i <u>riferimenti della pubblicazione del titolo sul relativo Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)</u>. Nel caso di interventi per i quali non risulta necessario conseguire specifico titolo autorizzativo/abilitativo, né acquisire atti amministrativi di assenso e né tantomeno inviare ad alcuna Amministrazione comunicazione, segnalazione o dichiarazione, sarà necessario trasmettere, una <u>relazione resa dal Direttore dei lavori o da un Tecnico abilitato, che asseveri che l'intervento ricade nell'ambito applicativo di cui al regime di “Attività libera” previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 190/2024 (richiamando la fattispecie di cui all'Allegato A dello stesso D.Lgs., riferita al caso di specie) e che attesti il rispetto degli strumenti urbanistici e l'assenza di vincoli</u>. Qualora, per impianti diversi dai fotovoltaici, il Soggetto Richiedente intenda richiedere la qualifica preliminare in forza del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, è richiesto l'invio della relativa <u>determina</u> o, nel caso di decreto di non assoggettabilità a VIA emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006, è richiesto l'invio dello stesso <u>decreto</u>. N.B.1: si precisa che tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto dei requisiti di cui al paragrafo A.3.2.1 delle Regole Operative e al possesso degli eventuali criteri di priorità di cui al paragrafo A.3.2.3 e/o di eventuali criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo A.3.2.2 devono essere riportate nel titolo autorizzativo o nel progetto autorizzato. Nel caso il titolo e il progetto presentato all'Ente per il rilascio del titolo non rechi gli elementi per la suddetta verifica, sarà necessario trasmettere all'Ente competente per il rilascio opportuna documentazione a integrazione del progetto autorizzato, dalla quale risulti possibile l'individuazione delle informazioni necessarie. Tale documentazione, unitamente all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere di cui al presente allegato. Per ulteriori dettagli relativi al caso di più impianti assentiti tramite il medesimo titolo si rimanda allo specifico box del paragrafo A.3.2.1 delle Regole Operative.

	N.B.2: Nel caso di trasferimento di titolarità, anche per impianti a progetto, è necessario trasmettere anche <u>l'evidenza dell'avvenuta voltura</u> del Titolo autorizzativo/abilitativo o del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale/decreto di non assoggettabilità a VIA in favore del Soggetto Richiedente che richiede la qualifica preliminare. In particolare, nel caso di voltura di un titolo che abbia previsto un atto espresso da parte dell'Ente competente, il GSE riterrà il trasferimento di titolarità perfezionato solo in presenza di <u>altro provvedimento espresso</u> riferito a detto trasferimento, qualora invece, il titolo si sia perfezionato per silenzio assenso, il GSE riterrà anche il trasferimento di titolarità perfezionato per silenzio assenso senza specifico pronunciamento dell'Ente. In questo secondo caso è comunque necessario fornire <u>evidenza dell'avvenuta ricezione</u> da parte dell'Ente della richiesta di trasferimento (avvenuta protocollazione, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.) debitamente sottoscritta da cedente e cessionario. Nel caso di interventi che ricadano nel regime di Attività libera di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 190/2024, per i quali non risulta necessario conseguire specifico titolo autorizzativo/abilitativo, né acquisire atti amministrativi di assenso e né inviare ad alcuna Amministrazione comunicazione, segnalazione o dichiarazione, in caso di trasferimento del progetto <u>non è necessaria la presentazione della voltura</u>, in quanto la titolarità dell'iniziativa da parte del Soggetto Richiedente è attestata mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere, ai sensi del DPR 445/2000, per la richiesta di qualifica preliminare.
--	---

ID	A03
Nome	Titolo concessorio
Casistica	Per impianti per i quali è stato conseguito il titolo concessorio, ove previsto
Descrizione	Titolo concessorio per lo sfruttamento della risorsa naturale e/o per l'occupazione dell'area demaniale. Nel caso di impianto idroelettrico su canale o cavo di un Consorzio di bonifica e irrigazione e in assenza del Titolo concessorio, <u>l'Autorizzazione</u> prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Nel caso di impianto idroelettrico su canale o cavo di un Consorzio di bonifica e irrigazione, se il Soggetto Richiedente non coincide con il Consorzio medesimo, è necessario allegare anche <u>l'atto redatto ai sensi del RD 368/1904</u>, debitamente registrato, con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto Richiedente, attestante il titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio medesimo. N.B.: Nel caso di trasferimento di titolarità, è necessario trasmettere <u>evidenza dell'avvenuta voltura</u> del Titolo concessorio in favore del Soggetto Richiedente, come previsto al paragrafo A.3.2.1 delle Regole Operative.

ID	A04
Nome	Preventivo di connessione
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	È richiesta la seguente documentazione, costituita da 4 distinti documenti: 1. <u>Preventivo</u> di connessione; 2. <u>Dichiarazione di accettazione</u> definitiva del Preventivo di connessione; 3. Documentazione comprovante <u>l'avvenuto pagamento</u> del corrispettivo previsto per l'accettazione del preventivo, in conformità con quanto previsto dal TICA o con le Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC) adottate dal Gestore di Rete e verificate dall'ARERA. Nel caso in cui le MCC non prevedano il pagamento del corrispettivo per l'accettazione del preventivo, deve essere allegata relativa attestazione in tal senso del Gestore di Rete; 4. Documentazione attestante <u>l'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete</u>, quale ad esempio la ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata. Per attestare l'avvenuto invio è possibile inviare lo screenshot (fotografia dello schermo) del

	Portale del Gestore di Rete a condizione che in detto screenshot siano ricompresi il nominativo del Gestore di Rete (o l'evidenza che si tratti in effetti del Portale del Gestore di Rete), il nominativo del Soggetto Richiedente, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e la data di invio della Dichiarazione di accettazione. Nel caso di impianti in esercizio e per le categorie d'intervento diverse da "nuova costruzione" in cui l'intervento non abbia comportato alcuna modifica della connessione alla rete esistente, in luogo del preventivo di connessione, <u>documentazione</u> comunque denominata <u>attestante la titolarità</u> da parte del Soggetto Richiedente del contratto di connessione alla rete esistente dell'impianto, quale ad esempio Regolamento di esercizio e Dichiarazione di messa in tensione dell'impianto rilasciata dal Gestore di Rete. N.B.: Nel caso di trasferimento di titolarità, è necessario trasmettere anche <u>l'evidenza dell'avvenuta voltura</u> del preventivo di connessione in favore del Soggetto Richiedente, come previsto al paragrafo A.3.2.1 delle Regole Operative.
--	---

ID	A05
Nome	Progetto autorizzato
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Copia del progetto autorizzato conforme all'originale trasmessa all'Amministrazione competente e approvata da quest'ultima, ai fini del rilascio del titolo in forza del quale avviene la richiesta di qualifica preliminare (titolo autorizzato o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o, in alternativa per i solo impianti diversi dai fotovoltaici, provvedimento favorevole di VIA o decreto di non assoggettabilità a VIA), costituita dai principali elaborati tecnici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: relazione tecnica, inquadramento catastale, elaborati planimetrici, piante prospetti e sezioni, schema elettrico unifilare. Se la procedura autorizzativa lo prevede, gli elaborati progettuali devono essere timbrati e sottoscritti per approvazione dall'ente competente. Qualora si richieda la qualifica preliminare in forza del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, è richiesto l'invio degli elaborati relativi allo <u>studio di impatto ambientale</u>. Qualora si richieda la qualifica preliminare in forza del decreto di non assoggettabilità a VIA emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006, è richiesto l'invio della <u>documentazione tecnica presentata per il rilascio del decreto</u>. Nel caso siano state autorizzate varianti al progetto autorizzato originale, è necessario allegare anche la <u>documentazione sopra indicata relativa alle varianti</u>. Salvo i casi in cui nella documentazione di seguito elencata vi siano elementi tali da dimostrare il possesso di specifici requisiti o criteri di priorità, nella Copia del progetto autorizzato non è necessario trasmettere: - relazioni paesaggistiche; - relazioni geologiche; - relazioni idrauliche; - documentazione relativa ai calcoli statici/strutturali. N.B.: si precisa che tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto dei requisiti di cui al paragrafo A.3.2.1 delle Regole Operative e al possesso degli eventuali criteri di priorità di cui al paragrafo A.3.2.3 e/o di eventuali criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo A.3.2.2 devono essere riportate nel titolo autorizzativo o nel progetto autorizzato. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato per l'Allegato ID A02 "Titolo autorizzativo".

ID	A06
Nome	Inquadramento catastale con opere di connessione
Casistica	In tutti i casi, esclusa la tipologia impianto idroelettrico
Descrizione	Inquadramento catastale dell'impianto conforme all'originale trasmesso all'Amministrazione competente con il progetto autorizzato con il titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e

	all'esercizio dell'impianto, al quale, se non presenti, sono aggiunte le opere di connessione alla rete elettrica come da soluzione predisposta dal Gestore di Rete, quali: - <u>punto di connessione</u> (detto anche punto di consegna), così come definito all'articolo 1, comma 1.1, lettera ee) del TICA, generalmente identificato dal codice POD; - <u>punto di inserimento sulla rete esistente</u>, così come definito all'articolo 1, comma 1.1, lettera ff) del TICA; - <u>percorsi delle linee elettriche</u>; - <u>cabina/e di trasformazione della tensione</u>, anche se situate a valle del punto di connessione (detto anche punto di consegna) e fino al punto di inserimento sulla rete esistente. In caso di procedure autorizzative/abilitative per le quali non è prevista la trasmissione di un inquadramento catastale o comunque di un disegno planimetrico con le caratteristiche di cui al presente box, il documento è elaborato sulla base di un estratto di mappa catastale aggiornato.
--	---

ID	A07
Nome	Attestazione impianti idroelettrici
Casistica	Per la tipologia impianto idroelettrico
Descrizione	A seconda del caso: 1) Impianto ricadente nelle condizioni di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera a), punto i del DM FER-X Definitivo Documentazione attestante il rispetto per gli impianti idroelettrici di almeno una delle seguenti caratteristiche costruttive: - sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; - utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; - utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa, anche ove le briglie siano o siano state al servizio di impianti idroelettrici; - utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo. A tal proposito, è necessario allegare uno dei seguenti documenti: • <u>Attestazione specifica</u> rilasciata dall'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione con cui è attestato il rispetto di una delle summenzionate caratteristiche; • <u>Stralcio</u> del Titolo concessorio o del relativo disciplinare in cui è esplicitato il rispetto di una delle summenzionate caratteristiche (al riguardo si raccomandano i Soggetti Richiedenti di verificare con attenzione l'eventuale presenza del riferimento esplicito al rispetto, da parte dell'impianto, della caratteristica dichiarata e, in caso di non acclarata evidenza o indicazione parziale, richiedere cautelativamente l'attestazione completa ed esplicita da parte dell'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione del possesso della caratteristica costruttiva di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera a), punto i del DM FER-X Definitivo). 2) Impianto ricadente nelle condizioni di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii del DM FER-X Definitivo <u>Attestazione specifica</u> rilasciata dall'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione comprovante la conformità alle: - Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con DD n. 29/STA del 13/02/2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo DD; - Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il DD n. 30/STA del 13/02/2017; - condizioni di cui all'articolo 4, comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall'articolo 77, comma 10 bis del D.Lgs. 152/06 (come prescritto dal suddetto DD 29/STA del 13/02/2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima). 3) Intervento di rifacimento che non comporta un aumento della potenza media di concessione

	<u>Nota descrittiva</u> comprensiva della <u>documentazione relativa al/ai titoli concessori</u> attestante l'assenza dell'aumento della potenza media di concessione.
--	--

ID	A08
Nome	<i>Dossier fotografico ante operam</i>
Casistica	Se la categoria d'intervento è diversa da nuova costruzione per tutte le tipologie di impianto o anche per nuova costruzione se la tipologia impianto idroelettrico
Descrizione	Dossier fotografico ante operam contenente almeno 5 fotografie sia di dettaglio che d'insieme dell'impianto sul quale è previsto di effettuare l'intervento / del sito nel quale è prevista la realizzazione dell'impianto idroelettrico.

ID	A09
Nome	<i>Certificato di destinazione urbanistica e disegni planimetrici di confronto con l'impianto preesistente</i>
Casistica	Per interventi che hanno richiesto l'applicazione del criterio di priorità "Interventi su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole"
Descrizione	Nel caso di interventi relativi a impianti fotovoltaici realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, per i quali si richiede lo specifico criterio di priorità, è necessario allegare: 1. <u>Certificato di Destinazione Urbanistica</u> in corso di validità (rilasciato cioè da non più di un anno dalla data della richiesta di qualifica) relativo a tutte le aree/particelle catastali interessate dall'installazione dei moduli secondo il layout impiantistico del progetto autorizzato con il titolo in forza del quale l'impianto ha richiesto la qualifica, e a tutte le aree/particelle catastali interessate dall'impianto preesistente; 2. <u>Disegni planimetrici di confronto con l'impianto preesistente</u> volti a evidenziare il rispetto del criterio attraverso un esplicito confronto tra l'occupazione del suolo tra la situazione ex ante ed ex post l'intervento oggetto della richiesta di qualifica. Si rammenta che per l'attribuzione del criterio di priorità è necessario che gli interventi siano realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata (per maggiori dettagli sul criterio di priorità si rimanda al paragrafo A.3.2.3 delle Regole Operative).

ID	A10
Nome	<i>Attestazione aree idonee o zone di accelerazione</i>
Casistica	Per interventi che hanno richiesto l'applicazione del criterio di priorità "Aree idonee e zone di accelerazione"
Descrizione	Documentazione attestante la realizzazione dell'impianto in aree identificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 o dell'articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024 o nelle zone di accelerazione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 190/2024. A tal proposito, è necessario allegare uno dei seguenti documenti: • <u>Attestazione specifica</u> rilasciata dall'Ente che ha rilasciato il Titolo autorizzativo, nella quale lo stesso dichiara espressamente che "l'impianto ricade integralmente in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 o dell'articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024" o che "l'impianto ricade integralmente nelle zone di accelerazione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 190/2024"; • <u>Stralcio del Titolo autorizzativo</u>, qualora lo stesso sia stato rilasciato attraverso l'emissione di un atto espresso dell'Ente competente, in cui è esplicitata la realizzazione dell'impianto integralmente in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 o dell'articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024 o nelle zone di accelerazione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 190/2024.

ID	A11
Nome	Progetto geolocalizzato su shapefile
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Shapefile contenente la geolocalizzazione dei principali componenti dell'impianto e delle opere di connessione (cabina utente, cabina di connessione e punto di connessione alla rete). I principali componenti dell'impianto sono: - eolico: gruppi turbina-alternatore (rappresentazione puntale); - idroelettrico: opera di presa, gruppo di generazione (rappresentazione puntale); - gas di depurazione: gruppo di generazione (rappresentazione puntale); - fotovoltaico: campo fotovoltaico (rappresentazione del perimetro). La cartella contenente gli shapefile richiesti deve essere compressa in un file formato zip o rar. Per maggiori dettagli sulla creazione degli shapefile si rimanda alla <i>Guida inserimento elementi su shapefile_FER-X-Definitivo</i> scaricabile all'indirizzo https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-x-definitivo/documenti.

ID	A12
Nome	Attestazione criteri di aggiudicazione NZIA
Casistica	Per interventi che hanno richiesto l'applicazione dei criteri di aggiudicazione NZIA "Contributo alla sostenibilità"
Descrizione	Nel caso si intenda beneficiare dei criteri di aggiudicazione NZIA "Contributo alla sostenibilità" è necessario trasmettere un opportuno <u>stralcio della documentazione relativa al progetto autorizzato</u> (vedasi per dettaglio Tabella ID A05), contenente le parti dello stesso progetto che attestino espressamente il possesso del/i criterio/i. In particolare, lo stralcio del progetto da trasmettere deve attestare espressamente: - per il criterio Flessibilità temporale del progetto (Allegato 5, paragrafo B, lettera a) del DM FER-X Definitivo), la presenza del sistema di accumulo, la sua potenza nominale e la sua relativa capacità nominale; - per il criterio Capacità del progetto di creare connessioni tra vettori energetici (Allegato 5, paragrafo B, lettera c) del DM FER-X Definitivo), la presenza di tale/i sistema/i e le caratteristiche di questi. Nel caso il progetto presentato all'Ente per il rilascio del titolo non rechi espressa indicazione di quanto sopra, sarà necessario aver trasmesso all'Ente opportuna documentazione a integrazione del progetto autorizzato, dalla quale risulti possibile l'individuazione delle informazioni necessarie per il riconoscimento del/dei criterio/i dichiarato/i. Copia di tale documentazione, unitamente all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di qualifica preliminare (per maggiori dettagli sui criteri di aggiudicazione si rimanda al paragrafo A.3.2.2 delle Regole Operative).

ALLEGATI PARTE B

Allegato B.1.a. - Schema di avviso pubblico relativo alla presentazione della manifestazione di interesse (esempio per impianti fotovoltaici NZIA)

Il presente documento rappresenta un modello di schema di avviso pubblico (bando) relativo alla presentazione della manifestazione di interesse. I dati indicati in rosso si intendono esemplificativi e saranno, pertanto, modificati nella versione ufficiale che sarà pubblicata sul sito istituzionale del GSE.

Bando pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva di cui all'articolo 5, commi 3 e 5 del DM 18 giugno 2026 relativamente agli impianti fotovoltaici NZIA.

Con il presente Avviso Pubblico, il GSE rende noti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla (numero ordinale) procedura competitiva di cui al D.M. 18 giugno 2026, recante "Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato" (di seguito: DM FER-X Definitivo), per la determinazione del contingente di potenza che sarà reso disponibile per impianti fotovoltaici NZIA.

Le modalità di partecipazione alla procedura competitiva sono disciplinate dalle Regole Operative del DM FER-X Definitivo (nel seguito, Regole Operative), che costituiscono parte integrante del presente Avviso Pubblico.

Il codice identificativo della procedura di cui al presente Avviso Pubblico è PC_FTVNZIA_20XX_XX.

Periodo di apertura del bando per la presentazione della manifestazione di interesse, periodo di valutazione e modalità di invio

Ai fini della partecipazione alla (numero ordinale) procedura competitiva, il DM FER-X Definitivo prevede la preliminare presentazione di una manifestazione di interesse per l'impianto che il Soggetto Richiedente intende realizzare.

Si rappresenta che, ai sensi del DM FER-X Definitivo, è possibile presentare la manifestazione di interesse solo a seguito dell'invio della richiesta di qualifica preliminare oppure, qualora la qualifica preliminare sia stata già rilasciata, a condizione che la stessa risulti in corso di validità alla data di presentazione della manifestazione d'interesse.

Il periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse sarà aperto il giorno GG mese AAAA alle ore YY:ZZ:00 e sarà chiuso improrogabilmente il giorno GG mese AAAA alle ore YY:ZZ:00.

Le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Operative, entro e non oltre il termine di chiusura del periodo di presentazione, mediante l'applicazione informatica all'uopo predisposta dal GSE, denominata Portale FER-X Definitivo, accessibile dalla Sezione Servizi dell'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura¹.

¹ Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-X Definitivo e al Portale GIGA qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del presente Avviso. Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti interessati di prendere visione delle Regole Operative e di collegarsi al Portale FER-X Definitivo e al Portale GIGA con il dovuto anticipo.

Il Portale FER-X Definitivo consente il caricamento delle manifestazioni di interesse esclusivamente durante il periodo di apertura del periodo di presentazione, come sopra individuato.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire con modalità difformi da quanto indicato.

Al fine di rendere idonea la manifestazione di interesse è inoltre necessario trasmettere, esclusivamente mediante il Portale Centralizzato delle Garanzie "GIGA" (nel seguito Portale GIGA) ed entro il rispettivo termine di chiusura del periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse, la cauzione provvisoria e la documentazione necessaria per la dimostrazione della solidità finanziaria, in conformità a quanto dettagliato nelle Regole Operative.

È possibile presentare la cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o in alternativa sotto forma di deposito cauzionale infruttifero con le caratteristiche e secondo le modalità specificate al paragrafo B.3.3 delle Regole Operative. Nel caso si opti per il deposito cauzionale infruttifero, il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario con le modalità e le tempistiche indicate nello stesso paragrafo B.3.3 delle Regole Operative, facendo riferimento alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMMCS.

Conformemente a quanto specificato nelle Regole Operative, nell'ambito della presentazione della manifestazione di interesse, il Soggetto Richiedente, ovvero un proprio delegato, è tenuto ad indicare la quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione, secondo la facoltà prevista dall'articolo 3, comma 8 del DM FER-X Definitivo.

Si rammenta che il Portale FER-X Definitivo consente di verificare tutti i dati inseriti e, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inesatti o incompleti, di annullare, esclusivamente durante il predetto periodo di apertura, la manifestazione di interesse già inviata, al fine di presentarne una nuova.

Si precisa che è consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte per iniziativa. Tale numero massimo si intende cumulativo delle manifestazioni di interesse complessivamente inviate (e non annullate) ai sensi del DM FER-X Definitivo e del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 recante "*Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato*" (c.d. DM FER-X Transitorio). Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura, sia stata presentata un'offerta al di sotto del Prezzo di esercizio e l'impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, la relativa manifestazione di interesse non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente.

Il periodo di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, pari a 30 giorni decorrenti dalla data di chiusura del relativo periodo di presentazione, si concluderà il giorno **GG mese AAAA**, a partire dal quale, entro 10 giorni lavorativi, il GSE comunicherà l'esito delle istruttorie ed effettuerà il calcolo del contingente da rendere disponibile nella relativa procedura competitiva considerando, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) del DM FER-X Definitivo, le manifestazioni di interesse risultate idonee.

Per le manifestazioni di interesse inviate e non annullate, è consentito presentare rinuncia alla manifestazione presentata esclusivamente entro il termine del periodo di valutazione, indicato al periodo precedente. A tale data, infatti, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, non oggetto di rinuncia e risultate idonee, il GSE effettuerà il calcolo del contingente da rendere disponibile nella relativa procedura competitiva.

Precedenti ammissioni in graduatoria

Per gli impianti ammessi in posizione utile nella graduatoria di una precedente procedura competitiva, anche indetta ai sensi di precedenti decreti, con la manifestazione di interesse alla presente procedura si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

Contributo alla resilienza [nota: paragrafo presente solo nel caso di procedura per “impianti NZIA”]

In relazione al criterio di preselezione *Contributo alla resilienza* di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d) del DM FER-X Definitivo, come meglio dettagliato all’Allegato 5, paragrafo A.4 del medesimo decreto e nelle Regole Operative, si comunica che i Paesi terzi individuati dalla Commissione Europea, da parte dei quali si prefigura un eccessivo livello di dipendenza rispetto all’approvvigionamento di determinate tecnologie, prodotti finiti o componenti principali di impianto, e dunque per i quali si applicano le disposizioni previste dallo stesso articolo 6, comma 2, lettera d), e dall’Allegato 5, paragrafo A.4, sono i seguenti:

- Paese 1;
- [...].

Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai Soggetti Richiedenti nell’ambito della procedura descritta dal presente Avviso Pubblico saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all’espletamento delle attività descritte nelle Regole Operative, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di limitazione, proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità ai sensi dell’articolo 5 del GDPR, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nella persona del Responsabile dell’Ufficio RPD, ai sensi dell’articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica e-mail: rpd@gse.it - PEC: rpd@pec.gse.it - per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del GDPR.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili, ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell’ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, valgono le disposizioni del DM FER-X Definitivo e delle Regole Operative consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, GG mese AAAA

Allegato B.1.b. - Schema di avviso pubblico relativo alle richieste di partecipazione alle procedure competitive (esempio per impianti fotovoltaici NZIA)

Il presente documento rappresenta un modello di schema di avviso pubblico (bando) relativo alle richieste di partecipazione alle procedure competitive. I dati indicati in rosso si intendono esemplificativi e saranno, pertanto, modificati nella versione ufficiale che sarà pubblicata sul sito istituzionale del GSE.

Bando pubblico per la partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti fotovoltaici NZIA, di cui all'articolo 6, comma 1 del DM 18 giugno 2026

Con il presente Avviso Pubblico, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 18 giugno 2026 recante "Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato" (di seguito: DM FER-X Definitivo), ad integrazione di quanto indicato nel "Bando pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti fotovoltaici, di cui all'articolo 5, commi 3 e 5 del DM 18 giugno 2026", pubblicato in data GG mese AAAA, il GSE rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione alla (numero ordinale) procedura competitiva per l'assegnazione del contingente di potenza destinato all'incentivazione degli impianti fotovoltaici.

La partecipazione alla procedura competitiva è disciplinata dal DM FER-X Definitivo e dalle Regole operative del DM FER-X Definitivo (nel seguito, Regole Operative), che costituiscono parte integrante del presente Avviso Pubblico.

Il codice identificativo della procedura di cui al presente Avviso Pubblico è PC_FTVNZIA_20XX_XX.

Periodo di apertura della procedura competitiva e modalità di partecipazione

Per le iniziative per le quali la manifestazione di interesse trasmessa ai fini della presente procedura sia risultata idonea, il Soggetto Richiedente potrà inviare la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva a partire dal giorno GG mese AAAA alle ore YY:ZZ:00 e improrogabilmente entro il giorno GG mese AAAA alle ore YY:ZZ:00.

Le richieste di partecipazione alla procedura competitiva devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Operative, entro e non oltre il termine di chiusura della procedura, mediante l'applicazione informatica all'uopo predisposta dal GSE, denominata Portale FER-X Definitivo, accessibile dalla Sezione Servizi dell'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura¹.

Il Portale FER-X Definitivo consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

Si rammenta che il Portale FER-X Definitivo consente al Soggetto Richiedente di verificare i dati inseriti e, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inesatti o incompleti, di annullare, esclusivamente durante il predetto periodo di apertura, la richiesta di partecipazione già inviata, al fine di presentarne una nuova.

¹ Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-X Definitivo qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del presente Avviso. Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti interessati di prendere visione delle Regole Operative e di collegarsi al Portale FER-X Definitivo con il dovuto anticipo.

L'invio della richiesta di partecipazione alle procedure competitive entro il rispettivo termine di chiusura del periodo di presentazione è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente.

Decorso il termine di presentazione delle richieste, in assenza di annullamento della richiesta di partecipazione precedentemente inviata, la stessa si intenderà vincolante e non sarà possibile presentare rinuncia fino alla pubblicazione della graduatoria.

Prezzi di Esercizio

In applicazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 8 del DM FER-X Definitivo, i Prezzi di Esercizio indicati nell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo, sono aggiornati facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il mese di agosto 2026 (entrata in vigore del DM FER-X Definitivo) e il mese di **(mese per il quale è disponibile l'ultimo dato ISTAT alla data di apertura del bando) AAAA**, e risultano pari a:

Tipologia impianto	Prezzo Esercizio	Prezzo Esercizio Superiore	Prezzo Esercizio Inferiore
	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Fotovoltaico	XX,XXX	XX,XXX	XX,XXX

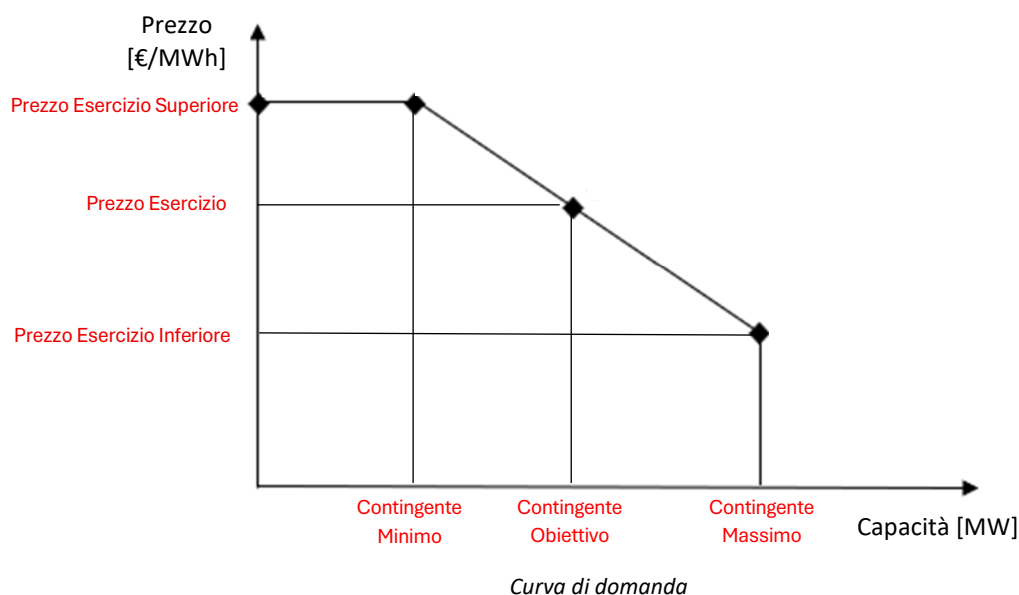
Si rammenta che, come dettagliato nelle Regole Operative, l'offerta di riduzione percentuale si applica al Prezzo di Esercizio Superiore per il calcolo del Prezzo di aggiudicazione, mentre, ai soli fini della formazione della graduatoria, l'offerta è corretta con l'applicazione dei coefficienti specifici per ciascuna zona di mercato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del DM FER-X Definitivo. **L'offerta è altresì corretta con l'applicazione, dell'eventuale peso correttivo del 5% per ciascuno dei criteri di aggiudicazione di cui all'Allegato 5, paragrafo B, lettere a) e c) del DM FER-X Definitivo, dichiarati all'atto della richiesta di qualifica preliminare, se verificato nell'ambito della relativa istruttoria e indicato nella lettera di accoglimento [nota: periodo presente solo nel caso di procedura per "impianti NZIA"]**.

Contingenti di potenza

Il contingente di potenza è determinato sulla base di quanto disciplinato dal **provvedimento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1 del DM FER-X Definitivo** (nel seguito, Decreto Direttoriale) e di quanto precisato nel paragrafo B.2.1 delle Regole Operative ed è pari a:

- il Contingente Minimo è pari a **X,XXX** MW;
- il Contingente Obiettivo è pari a **X,XXX** MW;
- il Contingente Massimo è pari a **X,XXX** MW.

Di seguito è indicata la curva di domanda costruita secondo le previsioni di cui sopra:



Formazione della graduatoria

La graduatoria è formata dal GSE definendo la curva di offerta secondo quanto disposto dall'articolo 8, commi 4 e 6 del DM FER-X Definitivo, dal Decreto Direttoriale e secondo quanto precisato nel paragrafo B.4.4 delle Regole Operative.

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto di presentazione della richiesta di qualifica preliminare e verificati dal GSE nell'ambito della relativa istruttoria, della manifestazione di interesse e della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, nella consapevolezza delle sanzioni penali ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

periodo di presentazione delle richieste, entro 10 giorni lavorativi, il GSE definirà la pertinente graduatoria, e pubblicherà la stessa sul proprio sito.

Divieto di trasferimento a terzi dell'impianto iscritto e/o aggiudicatario della procedura competitiva prima della stipula del contratto con il GSE per la regolazione dei prezzi di aggiudicazione

È vietato, pena la perdita dei diritti derivanti dall'iscrizione e dall'eventuale ammissione in posizione utile, il trasferimento a terzi dell'iscrizione alla procedura competitiva nonché dell'impianto iscritto, ad eccezione della cessione effettuata a seguito della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE.

Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi l'iscrizione alla procedura competitiva e l'impianto oggetto dell'iscrizione.

Verifiche e controlli

La richiesta di partecipazione alle procedure competitive costituisce avvio del procedimento di accesso al meccanismo d'incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014 (cd. "DM Controlli").

Pertanto, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000 e del "Decreto Controlli", il GSE si riserva di verificare in ogni momento, anche nel corso della partecipazione alla procedura, la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Soggetti Richiedenti.

Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai Soggetti Richiedenti nell'ambito della procedura descritta dal presente Avviso Pubblico saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle Regole Operative, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di limitazione, proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica e-mail: rpд@gse.it - PEC: rpд@pec.gse.it - per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del GDPR.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili, ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, valgono le disposizioni del DM FER-X Definitivo e delle Regole Operative consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, GG mese AAAA

Allegato B.2.a. – Modello di istanza della manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. L'applicativo informatico "Portale FER-X Definitivo" genererà in modo automatico il modello da utilizzare sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Richiedente sull'applicativo stesso. Le informazioni fornite tramite l'applicativo nell'ambito della richiesta di qualifica sono automaticamente acquisite nella presente dichiarazione.

Manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure competitive del DM 18/06/2026

Codice FER:

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura competitiva per l'accesso al meccanismo di supporto per impianti di produzione di energia elettrica di tipologia: "impianto"

Dati identificativi della Procedura:

**Codice: PC_EOL_20XX_XX/PC_FTV_20XX_XX/PC_IDR_20XX_XX/PC_GPD_20XX_XX/
PC_FTVNZIA_20XX_XX/PC_EOLNZIA_20XX_XX**

(ai sensi del DM 18/06/2026 e del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a nato/a a (), il, codice fiscale

Il/La sottoscritto/a nato/a in, il, codice fiscale

PRESENTA

in qualità di Soggetto richiedente,

in qualità di soggetto delegato nell'interesse del Soggetto richiedente,

in qualità di procuratore speciale, nell'interesse del Soggetto richiedente,

ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 18 giugno 2026 recante "Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato" (nel seguito, DM FER-X Definitivo), la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura competitiva, indetta ai sensi degli articoli 5 e 6 del DM FER-X Definitivo,

E DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 (nel seguito D.P.R. 445/2000), consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e

consapevole, altresì, che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000):

- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di legale rappresentante di, con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di legale rappresentante di, con sede in,,, codice fiscale, Partita IVA
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Soggetto delegato (munito del relativo potere di rappresentanza conferito dal Soggetto richiedente, come da specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) di, con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Soggetto delegato (munito del relativo potere di rappresentanza conferito dal Soggetto richiedente, come da specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) di, con sede in,, codice fiscale, Partita IVA
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Procuratore Speciale (munito di procura Speciale rilasciata dal Soggetto richiedente) di, con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Procuratore Speciale (munito di procura Speciale rilasciata dal Soggetto richiedente) di, con sede in,, codice fiscale, Partita IVA
- che la quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione alla procedura competitiva, così come previsto dall'articolo 3, comma 8 del DM FER-X Definitivo, è pari a kW;
- che per l'intervento è stata presentata richiesta di qualifica preliminare per la partecipazione alle procedure competitive indette ai sensi del DM FER-X Definitivo;
- che non sono stati avviati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DM FER-X Definitivo e delle definizioni contenute nelle Regole Operative del DM FER-X Definitivo (nel seguito, Regole Operative);
- di agire nell'interesse del Soggetto richiedente in ragione dell'avvenuto conferimento dei relativi poteri di rappresentanza;
- che i dati e le informazioni ivi riportate sono conformi alle dichiarazioni rese dal Soggetto richiedente e ai documenti acquisiti e resi disponibili al riguardo;
- di aver sottoposto la presente dichiarazione al controllo del Soggetto richiedente che ne ha avallato l'operato;
- di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative di cui all'articolo 75 del D.P.R. 445/2000 previste nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere.

Il Soggetto richiedente, verificata che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sezione in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta i dati e le informazioni caricate sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte, **SI IMPEGNA:**

- a realizzare l'intervento nel rispetto dei criteri di preselezione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a d) e all'Allegato 5, paragrafo A del DM FER-X Definitivo e a quanto precisato nelle Regole Operative;

- a costituire e trasmettere, ove non già effettuato, mediante l'applicativo Portale Centralizzato delle Garanzie "GIGA" ed entro il termine di presentazione della manifestazione di interesse, indicato nel relativo Bando di pertinenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alle procedure competitive del DM FER-X Definitivo pubblicato sul sito del GSE (nel seguito, Bando), la cauzione provvisoria, sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale infruttifero, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 6 del DM FER-X Definitivo e ulteriormente precisate nelle Regole Operative, per un importo, calcolato come 5% del prodotto tra la quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione sopra dichiarata e il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo, pari €;
- a trasmettere, ove non già effettuato, mediante l'applicativo Portale Centralizzato delle Garanzie "GIGA" ed entro il termine di presentazione della manifestazione di interesse, indicato nel relativo Bando, la documentazione necessaria a dimostrare la solidità finanziaria, secondo le modalità e con le caratteristiche previste dall'articolo 3, comma 2, lettera e) del DM FER-X Definitivo e ulteriormente precisate nelle Regole Operative, per un costo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'intervento, determinato come prodotto tra la quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione sopra dichiarata e il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo, pari €;
- a comunicare ogni variazione dei dati trasmessi, ivi inclusi quelli utili ai fini delle comunicazioni con GSE;

DICHIARA INOLTRE

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM FER-X Definitivo, nei decreti e delibere da questo previsti, nelle Regole Operative e nel relativo Bando;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DM FER-X Definitivo, l'accesso al meccanismo di supporto non è consentito agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del DM FER-X Definitivo;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del DM FER-X Definitivo è consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte e che nel numero delle manifestazioni di interesse rientrano anche quelle presentate con riferimento al DM 30/12/2024. Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura sia stata presentata un'offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l'impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente;
- che, tenuto conto della presente manifestazione di interesse, il limite di cui al punto precedente risulta rispettato;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a determinare il contingente approvvigionabile nella successiva procedura competitiva, così come stabilito dall'articolo 7 del DM FER-X Definitivo;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, sul sistema informatico e sia completa in ogni sua parte;

COMUNICA INFINE

- di essere consapevole che il conseguimento della qualifica preliminare ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 del DM FER-X Definitivo, entro il termine di valutazione delle manifestazioni di interesse indicato nel relativo Bando, è condizione necessaria alla valutazione positiva della presente manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla relativa procedura competitiva;
- di essere consapevole che l'idoneità della cauzione provvisoria e della documentazione per la dimostrazione della solidità finanziaria sopra indicate è condizione necessaria alla valutazione positiva

della presente manifestazione di interesse, ai fini della partecipazione alla relativa procedura competitiva;

- di essere consapevole che, secondo quanto previsto dalle Regole Operative, in caso di valutazione positiva della presente manifestazione di interesse, il GSE calcolerà la potenza ammissibile alla partecipazione alla relativa procedura competitiva come valore minimo tra:
 - la quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione alla procedura competitiva sopra dichiarata, così come previsto dall'articolo 3, comma 8 del DM FER-X Definitivo;
 - il 95% della potenza nominale dell'intervento determinata in fase di qualifica preliminare e comunicata nella relativa lettera di accoglimento;
 - il rapporto tra l'importo della cauzione provvisoria costituita e il 5% del costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo;
 - il rapporto tra l'importo del costo di investimento per il quale è stata dimostrata la solidità finanziaria e il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo;
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse può essere annullata solo entro la data di chiusura del periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse, specificata nel relativo Bando;
- di essere consapevole che per la presente manifestazione di interesse può essere presentata rinuncia esclusivamente entro il termine di valutazione delle manifestazioni di interesse, specificato nel relativo Bando;
- di essere consapevole che la mancata partecipazione alla procedura competitiva determina l'escussione/incameramento della cauzione provvisoria presentata, con le modalità indicate nelle Regole Operative, laddove non venga preventivamente presentata comunicazione di annullamento o rinuncia della manifestazione d'interesse, nei termini sopra indicati;
- di essere consapevole che, in ogni caso, con la presentazione della presente manifestazione di interesse, si intende automaticamente presentata rinuncia alla richiesta di partecipazione a procedure competitive precedenti con conseguente applicazione delle eventuali penali previste;
- di essere consapevole che, qualora l'analisi condotta dal GSE sulle informazioni e sui dati inseriti nel sistema informatico rilevi la non conformità della presente manifestazione di interesse alle condizioni riportate nel DM FER-X Definitivo, nei decreti e delibere da questo previsti e nelle Regole Operative, non sarà possibile partecipare alla successiva procedura competitiva;
- di essere consapevole che il mancato rispetto o il venir meno dei requisiti e, nel caso di partecipazione a procedure competitive indette ai sensi dell'articolo 6 del DM FER-X Definitivo, dei criteri di preselezione previsti dal DM FER-X Definitivo e/o, ove determinanti al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, dei criteri di priorità e dei criteri di aggiudicazione dichiarati, inclusi gli adempimenti non indicati nella presente dichiarazione in quanto verificabili solo a valle dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto o dell'entrata in esercizio, determinerà la decadenza dall'eventuale posizione utile nella graduatoria.

Il dichiarante, come sopra identificato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), presa visione dell'Informativa sulla protezione dei dati sotto riportata, è consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono allo stesso di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento.

FIRMA SPID (NOME COGNOME, CODICE SPID, DATA ORA FIRMA)

Informativa sulla protezione dei dati resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore delegato.

Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex articolo 37 del GDPR, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it.

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al sottostante articolo 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.

3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti richiedenti per l'accesso ai meccanismi di supporto per la produzione di energia elettrica previsti dal DM FER-X Definitivo.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel citato Decreto Ministeriale di riferimento.

4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al paragrafo 3 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici e di riconoscimento;
- ragione sociale, P.IVA;
- dati relativi all'impianto (tipologia, localizzazione);
- dati di contatto/indirizzi di posta elettronica;
- altri dati di natura tecnico/amministrativa (quali ad es. Codice CENSIMP, identificativo dichiarazione).

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all'uopo nominati.

Il GSE potrà altresì adottare, previa sperimentazione, strumenti di IA secondo un approccio ispirato al principio di privacy by design e by default (articolo 25 del GDPR), con finalità di supporto operativo all'esame di uno o più documenti relativi al processo in esame, di miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio, di facilitazione dell'analisi dei dati e ottimizzazione dei flussi informativi in linea con l'IA ACT e con l'articolo 14 della legge n. 132/2025, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dei diritti degli interessati. L'utilizzo di tali strumenti sarà sempre sottoposto a controllo umano da parte di personale specificamente formato anche nella definizione dei prompts. Inoltre, è garantita l'adozione di specifiche misure di valutazione di eventuali rischi associati a detto utilizzo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 35 del GDPR, affinché gli strumenti IA, siano conformi alla normativa di settore fin dalla fase di progettazione e i dati personali siano adeguatamente tutelati. L'esito finale del procedimento non è mai esclusivamente affidato agli strumenti di IA.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse alla specifica procedura amministrativa.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniquale volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che non è escluso il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE da parte dei Responsabili esterni del trattamento nei confronti dei quali è in ogni caso richiesto dal GSE il rispetto delle norme del GDPR che impongono la valutazione di adeguatezza delle legislazioni dei Paesi al di fuori del territorio dell'Unione, in tema di tutela dei dati, alle vigenti norme europee.

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al paragrafo 3 qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei soggetti richiedenti.

Va da sé che l'eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, laddove possibile, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai soggetti interessati si riconoscono i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

9. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario ai soggetti interessati.

Allegato B.2.b. – Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. L'applicativo informatico "Portale FER-X Definitivo" genererà in modo automatico il modello da utilizzare sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Richiedente sull'applicativo stesso. Le informazioni fornite tramite l'applicativo nell'ambito della richiesta di qualifica sono automaticamente acquisite nella presente dichiarazione.

Richiesta di partecipazione alla procedura competitiva del DM 18/06/2026

Codice FER:

Richiesta di partecipazione alla procedura competitiva per l'accesso al meccanismo di supporto per impianti di produzione di energia elettrica di tipologia: "impianto"

Dati identificativi della Procedura:

**PC_EOL_20XX_XX/PC_FTV_20XX_XX/PC_IDR_20XX_XX/PC_GPD_20XX_XX/
PC_FTVNZIA_20XX_XX/PC_EOLNZIA_20XX_XX**

(ai sensi del DM 18/06/2026 e del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a nato/a a (), il, codice fiscale

Il/La sottoscritto/a nato/a in, il, codice fiscale

PRESENTA

in qualità di Soggetto richiedente,

in qualità di delegato nell'interesse del Soggetto richiedente,

in qualità di procuratore speciale, nell'interesse del Soggetto richiedente,

ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 18 giugno 2026 recante "Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato" (nel seguito, DM FER-X Definitivo), la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, indetta ai sensi degli articoli 5 e 6 del DM FER-X Definitivo,

E DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 (nel seguito D.P.R. 445/2000), consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000):

- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di legale rappresentante di, con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA.....;

- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di legale rappresentante di con sede in,, codice fiscale, Partita IVA
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Soggetto delegato (munito del relativo potere di rappresentanza conferito dal Soggetto richiedente, come da specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) di con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Soggetto delegato (munito del relativo potere di rappresentanza conferito dal Soggetto richiedente, come da specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) di con sede in, codice fiscale, Partita IVA
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Procuratore Speciale (munito di procura Speciale rilasciata dal Soggetto richiedente) di con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA
- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di Procuratore Speciale (munito di procura Speciale rilasciata dal Soggetto richiedente) di con sede in, codice fiscale, Partita IVA
- di agire nell'interesse del Soggetto richiedente in ragione dell'avvenuto conferimento dei relativi poteri di rappresentanza;
- che i dati e le informazioni ivi riportate sono conformi alle dichiarazioni rese dal Soggetto richiedente e ai documenti acquisiti e resi disponibili al riguardo;
- di aver sottoposto la presente dichiarazione al controllo del Soggetto richiedente che ne ha avallato l'operato;
- di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative di cui all'articolo 75 del D.P.R. 445/2000 previste nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere;
- di richiedere una riduzione percentuale offerta sul prezzo di esercizio superiore, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del DM FER-X Definitivo, pari a:%.

Il Soggetto richiedente, verificata che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sezione in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta i dati e le informazioni caricate sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte, **SI IMPEGNA**:

- a costituire, in caso di ammissione in posizione utile ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, una cauzione definitiva, sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale infruttifero, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 6, del DM FER-X Definitivo e ulteriormente precisate nelle Regole Operative del DM FER-X Definitivo (nel seguito, Regole Operative), per un importo, calcolato come 10% del prodotto tra la potenza ammessa in graduatoria e il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo;
- a comunicare ogni variazione dei dati personali trasmessi, ivi inclusi quelli utili ai fini delle comunicazioni con GSE;

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DM FER-X Definitivo, l'accesso al meccanismo di supporto non è consentito agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del DM FER-X Definitivo;

- di essere consapevole che, la potenza ammissibile alla partecipazione alla procedura competitiva, determinata dal GSE sulla base di quanto previsto dalle Regole Operative, è pari a kW;
- di essere a conoscenza che, ai fini della definizione del prezzo di aggiudicazione, i prezzi di esercizio sono quelli di cui all'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo, eventualmente aggiornati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8 del DM FER-X Definitivo, e riportati nel Bando di pertinenza per la partecipazione alle procedure competitive del DM FER-X Definitivo (nel seguito, Bando);
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti, mediante upload, nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria, così come stabilito dall'articolo 8 del DM FER-X Definitivo;
di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, sul sistema informatico e sia completa in ogni sua parte;

COMUNICA INFINE

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM FER-X Definitivo, nei decreti e delibere da questo previsti, nelle Regole Operative e nel Bando;
- di essere consapevole che la presente richiesta di partecipazione alla procedura competitiva può essere annullata solo entro la data di chiusura del periodo di presentazione delle richieste di partecipazione, specificata nel relativo Bando;
- di essere consapevole che, per le richieste di partecipazione presentate e non annullate entro la suddetta data, potrà essere presentata rinuncia esclusivamente a seguito della pubblicazione della graduatoria e qualora l'impianto sia risultato ammesso in posizione utile;
- di essere consapevole che la presentazione della rinuncia determina l'escussione/incameramento della cauzione provvisoria o definitiva presentata, con le modalità indicate nelle Regole Operative;
- di essere consapevole che il mancato rispetto o il venir meno dei requisiti previsti dal DM FER-X Definitivo e, nel caso di partecipazione a procedure competitive indette ai sensi dell'articolo 6 del DM FER-X Definitivo, dei criteri di preselezione previsti dal DM FER-X Definitivo e/o, ove determinanti al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, dei criteri di priorità e dei criteri di aggiudicazione dichiarati, inclusi gli adempimenti non indicati nella presente dichiarazione in quanto verificabili solo a valle dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto o dell'entrata in esercizio, determinerà la decadenza dall'eventuale posizione utile nella graduatoria;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile nella graduatoria, il mancato rispetto dei tempi massimi per l'entrata in esercizio dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, previsti dall'articolo 10, comma 1 del DM FER-X Definitivo, comporta l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi, dello 0,5% per i successivi sei mesi, e la decadenza dalla posizione utile nella graduatoria per un ritardo superiore ai quindici mesi;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile nella graduatoria e venga dichiarato decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini previsti dall'articolo 10 del DM FER-X Definitivo, in caso di successiva ammissione a meccanismi di supporto verrà applicata una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del DM FER-X Definitivo.

Il dichiarante, come sopra identificato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), presa visione dell'Informativa sulla protezione dei dati sotto riportata, è consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono allo stesso di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento.

FIRMA SPID (NOME COGNOME, CODICE SPID, DATA ORA FIRMA)

Informativa sulla protezione dei dati resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore delegato.

Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex articolo 37 del GDPR, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it.

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al sottostante articolo 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.

3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti richiedenti per l'accesso ai meccanismi di supporto per la produzione di energia elettrica previsti dal DM FER-X Definitivo.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel citato Decreto Ministeriale di riferimento.

4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al paragrafo 3 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici e di riconoscimento;
- ragione sociale, P.IVA;
- dati relativi all'impianto (tipologia, localizzazione);
- dati di contatto/indirizzi di posta elettronica;
- altri dati di natura tecnico/amministrativa (quali ad es. Codice CENSIMP, identificativo dichiarazione).

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all'uopo nominati.

Il GSE potrà altresì adottare, previa sperimentazione, strumenti di IA secondo un approccio ispirato al principio di privacy by design e by default (articolo 25 del GDPR), con finalità di supporto operativo all'esame di uno o più documenti relativi al processo in esame, di miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio, di facilitazione dell'analisi dei dati e ottimizzazione dei flussi informativi in linea con l'IA ACT e con l'articolo 14 della legge n. 132/2025, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dei diritti degli interessati. L'utilizzo di tali strumenti sarà sempre sottoposto a controllo umano da parte di personale specificamente formato anche nella definizione dei prompts. Inoltre, è garantita l'adozione di specifiche misure di valutazione di eventuali rischi associati a detto utilizzo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 35 del GDPR, affinché gli strumenti IA, siano conformi alla normativa di settore fin dalla fase di progettazione e i dati personali siano adeguatamente tutelati. L'esito finale del procedimento non è mai esclusivamente affidato agli strumenti di IA.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse alla specifica procedura amministrativa.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniquale volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che non è escluso il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE da parte dei Responsabili esterni del trattamento nei confronti dei quali è in ogni caso richiesto dal GSE il rispetto delle norme del GDPR che impongono la valutazione di adeguatezza delle legislazioni dei Paesi al di fuori del territorio dell'Unione, in tema di tutela dei dati, alle vigenti norme europee.

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al paragrafo 3 qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei soggetti richiedenti.

Va da sé che l'eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, laddove possibile, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai soggetti interessati si riconoscono i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpdp@gse.it o certificata rpdp@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

9. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario ai soggetti interessati.

Allegato B.3.a. - Modello di garanzia bancaria provvisoria

Il modello dovrà essere debitamente compilato (senza apportare alcuna modifica al testo) e sottoscritto digitalmente dal Garante per il successivo caricamento sul Portale Centralizzato delle Garanzie.

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

....., lì .../.../....

n. fideiussione.....

PREMESSO CHE

- il Soggetto, con sede legale in, C.F., P. IVA (di seguito, il **"Soggetto Richiedente"**) intende presentare una manifestazione di interesse per partecipare (di seguito, la **"Richiesta"**) alla procedura competitiva prevista dagli articoli 3 e 5 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 194, del 18 giugno 2026 recante "Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" (di seguito: DM FER-X Definitivo);
- in particolare, l'art. 3, comma 2, del DM FER-X Definitivo prevede che: "Accedono al meccanismo di supporto di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, di potenza superiore a 1 MW" indicando i requisiti da rispettare;
- l'art. 5 del DM FER-X Definitivo prevede, al comma 3, che "Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, gli impianti devono essere preliminarmente qualificati e aver presentato una manifestazione di interesse" e, al comma 6, che, in fase di presentazione della manifestazione di interesse "i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria. La cauzione provvisoria è determinata in misura pari al 5% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 e la quota di potenza per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto";
- il Soggetto Richiedente intende presentare la predetta manifestazione di interesse alla procedura competitiva di cui al DM FER-X Definitivo, Codice Procedura, relativamente al progetto di qualifica, identificato con Codice FER....., di seguito dettagliato:
 - tipologia impianto:
 - quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione [kW]:
 - importo determinato come prodotto della quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione ("quota di potenza richiesta") per il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo [€]
- il paragrafo B.3.3. delle Regole Operative prevede che le fideiussioni bancarie prestate ai fini della presentazione della manifestazione di interesse devono essere rilasciate da un Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia e possedere i requisiti e le caratteristiche descritte al predetto paragrafo;
- ai fini dell'ammissibilità della garanzia, il GSE valuta, oltre alla sussistenza dei predetti requisiti, che la garanzia prestata sia conforme agli indirizzi resi con la comunicazione congiunta di ANAC – Banca d'Italia – IVASS del 18 luglio 2025 in materia di rilascio di garanzie finanziarie.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La scrivente..... con sede legale in [con succursale in Italia in], C.F.

....., P. IVA, in persona del/i suo/i legale/i rappresentante/i ovvero del/i rappresentante/i autorizzato/i in forza di in qualità di Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia o altro istituto finanziario iscritto all'albo, (di seguito, "**Garante**"),

rilascia la presente Garanzia incondizionata a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di (indicare Ragione Sociale del Soggetto Richiedente) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia è valida ed efficace sino alla prima delle scadenze tra:
 - i. 12 mesi decorrenti dalla data di emissione, e quindi fino al giorno/...../....., fermo restando l'obbligo del Soggetto Richiedente di procurare, almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, successive proroghe annuali della presente garanzia fino alla data di cui al punto (ii) che segue. La mancata proroga, nei termini indicati, è causa di escussione con conseguente scopo di cauzione dell'importo escusso, agli stessi termini e condizioni della Garanzia, ove applicabili;
 - ii. la data della comunicazione di svincolo da parte del GSE;
 2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Richiedente sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 che segue e per il periodo di validità e di efficacia della Garanzia di cui al punto 1, con applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1957, comma 1, del Codice civile;
 3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo richiesto dal GSE nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1945 del Codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro/00 (...../00);
 4. a seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, il Garante pagherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta dello stesso giorno, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento;
 5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;
 6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad esso eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice civile;
 7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso o istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia, qualsiasi sia la fonte originaria di tali difese, eccezioni, diritti di compensazione, ricorsi o istanze;
 8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice civile nei riguardi del GSE;
 9. ogni comunicazione relativa alla Garanzia dovrà essere effettuata, mediante PEC del Garante, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario che per il Garante è di seguito indicato:
.....
- [DA COMPLETARE A CURA DELL'ISTITUTO BANCARIO INDICANDO: INDIRIZZO PEC, SEDE LEGALE, INDIRIZZO COMPLETO E PERSONA DI CONTATTO E RIFERIMENTO PER LA GARANZIA];
10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente, in via esclusiva, per qualsiasi controversia ad essa relativa.

Con la firma digitale, il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole, di accettare e di approvare, specificamente, con riferimento agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le seguenti clausole:

2. (rinuncia alla preventiva escussione), 3. (rinuncia ad eccezioni), 4. (termini di pagamento), 6. (rinuncia ad eccezioni), 7. (rinuncia ad eccezioni), 8. (rinuncia a decorrenza dei termini), 10. (Foro competente).

Il Garante

(Firmato digitalmente)

Allegato B.3.b. - Modello di garanzia assicurativa provvisoria

Il modello dovrà essere debitamente compilato (senza apportare alcuna modifica al testo) e sottoscritto digitalmente dal Garante per il successivo caricamento sul Portale Centralizzato delle Garanzie.

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

....., lì .../.../....

n. fideiussione.....

PREMESSO CHE

- il Soggetto Richiedente....., con sede legale in, C.F....., P. IVA, (di seguito, il **“Soggetto Richiedente”**) intende presentare una manifestazione di interesse per partecipare alla procedura competitiva prevista dagli articoli 3 e 5 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 194 del 18 giugno 2026 recante “Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” (di seguito: DM FER-X Definitivo);
- in particolare, l’art. 3, comma 2, del DM FER-X Definitivo prevede che: “Accedono al meccanismo di supporto di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 1, comma 2, di potenza superiore a 1 MW” indicando i requisiti da rispettare;
- l’art. 5 del DM FER-X Definitivo prevede, al comma 3, che “*Ai fini dell’accesso alle procedure competitive, gli impianti devono essere preliminarmente qualificati e aver presentato una manifestazione di interesse*” e, al comma 6, che, in fase di presentazione della manifestazione di interesse “*i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria. La cauzione provvisoria è determinata in misura pari al 5% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento indicati nella Tabella 2 dell’Allegato 1 e la quota di potenza per la quale si richiede l’accesso al meccanismo di supporto*”;
- il Soggetto Richiedente intende presentare la predetta manifestazione di interesse alla procedura competitiva di cui al DM FER-X Definitivo, Codice Procedura, relativamente al progetto di qualifica, identificato con Codice FER....., di seguito dettagliato:
 1. tipologia impianto:
 2. quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione [kW]:
 3. importo determinato come prodotto della quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione (“quota di potenza richiesta”) per il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 1 al DM FER-X Definitivo [€]
- il paragrafo B.3.3 delle Regole Operative prevede che le fideiussioni assicurative prestate ai fini della presentazione della manifestazione di interesse devono essere rilasciate da compagnie assicurative in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano ai sensi del D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, iscritte presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e abilitate all’esercizio del ramo “cauzione”, possedere i requisiti e le caratteristiche descritte al predetto paragrafo B.3.3 che devono essere corredate da un’Appendice redatta secondo il format definito dal GSE;
- ai fini dell’ammissibilità della garanzia, il GSE valuta, oltre alla sussistenza dei predetti requisiti, anche che la garanzia prestata sia conforme agli indirizzi resi con la comunicazione congiunta di ANAC – Banca d’Italia – IVASS del 18 luglio 2025 in materia di rilascio di garanzie finanziarie.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La scrivente..... con sede legale in [con succursale in Italia in], C.F., P. IVA, in persona dei suoi legali rappresentanti/rappresentanti autorizzati in forza di in qualità di compagnia assicurativa abilitata all'esercizio del ramo "cauzione", iscritta nell'elenco dell'IVASS (di seguito, "**Garante**"),

rilascia la presente Garanzia incondizionata a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di (indicare Ragione Sociale del Soggetto Richiedente) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia è valida ed efficace sino alla prima delle scadenze tra:
 - i. 12 mesi decorrenti dalla data di emissione, e quindi fino al giorno/...../....., fermo restando l'obbligo del Soggetto Richiedente di procurare, almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, successive proroghe annuali della presente garanzia fino alla data di cui al punto (ii) che segue. La mancata proroga, nei termini indicati, è causa di escussione con conseguente scopo di cauzione dell'importo escusso, agli stessi termini e condizioni della Garanzia, ove applicabili;
 - ii. la data della comunicazione di svincolo da parte del GSE;
 2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Richiedente sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 che segue e per il periodo di validità e di efficacia della Garanzia di cui al punto 1, con applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1957, comma 1, del Codice civile;
 3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo richiesto dal GSE nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1945 del Codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro/00 (...../00);
 4. a seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, il Garante pagherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento;
 5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;
 6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice civile;
 7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso o istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia, qualsiasi sia la fonte originaria di tali difese, eccezioni, diritti di compensazione, ricorsi o istanze;
 8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice civile nei riguardi del GSE;
 9. ogni comunicazione relativa alla Garanzia dovrà essere effettuata, mediante e-mail PEC del Garante, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario che per il Garante è di seguito indicato:
.....
- [DA COMPLETARE A CURA DELL'ASSICURAZIONE INDICANDO: INDIRIZZO PEC, SEDE LEGALE, INDIRIZZO COMPLETO E PERSONA DI CONTATTO E RIFERIMENTO PER LA GARANZIA];
10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente, in via esclusiva, per qualsiasi controversia ad essa relativa.

**ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE**

Con la firma digitale, il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole, di accettare e di approvare, specificamente, con riferimento agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le seguenti clausole:

2. (rinuncia alla preventiva escussione), 3. (rinuncia ad eccezioni), 4. (termini di pagamento), 6. (rinuncia ad eccezioni), 7. (rinuncia ad eccezioni), 8. (rinuncia a decorrenza dei termini), 10. (Foro competente).

Il Garante
(Firmato digitalmente)

Allegato B.3.c. – Appendice al contratto di garanzia provvisoria rilasciato da compagnia assicurativa

Il modello dovrà essere debitamente compilato (senza apportare alcuna modifica) e sottoscritto digitalmente dal Garante e dal Soggetto Richiedente per il successivo caricamento sul Portale Centralizzato delle Garanzie.

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

....., lì .../.../....

Appendice relativa alla fideiussione assicurativa n.

La società con sede legale in [con succursale in Italia in],
C.F., P. IVA, in persona del/i suo/i legale/i
rappresentante/i ovvero del/i rappresentante/i autorizzato/i in forza di (di seguito, “**Garante**”), in
qualità di impresa di assicurazione iscritta regolarmente negli elenchi dell’IVASS

e

il Soggetto, con sede legale in
C.F., P. IVA, in
persona del/i suo/i legale/i rappresentante/i /ovvero del/i rappresentante/i autorizzato/i in forza di
(di seguito, il “**Soggetto Richiedente**”)

Nel seguito, le “**Parti**”

PREMESSO CHE

Il Soggetto Richiedente intende presentare una manifestazione di interesse a partecipare (di seguito, la “Richiesta”) alla procedura competitiva di cui agli articoli 3 e 5 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 194 del 18 giugno 2026 recante “Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199” (di seguito: DM FER-X Definitivo) indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, “**GSE**”), Codice Procedura, relativamente al progetto, identificato con Codice FER.....:

1. tipologia impianto:
 2. quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione [kW]:
 3. importo determinato come prodotto della quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione (“quota di potenza richiesta”) per il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 1 al DM FER-X Definitivo [€]
- l’art. 3, comma 2, del DM FER-X Definitivo prevede che: “Accedono al meccanismo di supporto di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, di potenza superiore a 1 MW” indicando i requisiti da rispettare;

- l'art. 5 del DM FER-X Definitivo prevede, al comma 3, che *"Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, gli impianti devono essere preliminarmente qualificati e aver presentato una manifestazione di interesse"* e, al comma 6, che, in fase di presentazione della manifestazione di interesse *"i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria. La cauzione provvisoria è determinata in misura pari al 5% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 e la quota di potenza per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto"*;
 - il paragrafo B.3.3 delle Regole Operative definisce i requisiti della cauzione provvisoria rilasciata dalle compagnie assicurative;
 - in attuazione della normativa richiamata, le Parti hanno stipulato un contratto di garanzia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta per costituire la cauzione provvisoria in favore del GSE ai sensi degli articoli 6 e 13 del DM FER-X Definitivo (d'ora in avanti, **"Contratto"** o **"Garanzia"**).
- Tutto quanto premesso, ad integrazione di quanto pattuito tra il Garante e il Soggetto Richiedente con il citato Contratto, al quale la presente Appendice deve essere allegata per divenirne parte integrante e sostanziale,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Con il presente documento, che forma parte integrante e sostanziale della polizza n., si dichiara che la Garanzia come da richiesta del Richiedente è prestata con:

- (a) l'espressa condizione che l'emittente è tenuto a provvedere al pagamento delle somme richieste entro il termine massimo di 30 giorni solari decorrenti dal ricevimento di una semplice richiesta a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, senza bisogno della messa in mora del debitore, senza poter opporre eccezione alcuna alla richiesta di pagamento del Beneficiario e nonostante l'opposizione del debitore;
- (b) la formale, espressa e irrevocabile rinuncia (i) al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile, senza facoltà di eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 del Codice civile, restando l'emittente obbligato in solido con l'impresa; (ii) alla facoltà di proporre qualsiasi eccezione in merito al rapporto sottostante anche in caso di eccezioni o contestazioni o di giudizio pendente; (iii) ai benefici, diritti o eccezioni che le derivano dagli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice civile.

Articolo 2

Le clausole contenute nella presente Appendice prevalgono su eventuali clausole del Contratto o su condizioni generali di contratto ove difforni, confliggenti o incompatibili. L'Appendice e le clausole ivi contenute sono pertanto da intendersi derogatorie rispetto a ogni clausola o condizione in tutto o in parte difforni che siano contenute nella Garanzia o nelle condizioni generali di polizza o in qualsivoglia diverso documento, rinunciando il Garante espressamente a ogni contestazione riguardante l'efficacia delle clausole di cui alla presente Appendice.

Ogni comunicazione relativa alla Garanzia dovrà essere effettuata mediante l'indirizzo PEC del Garante di seguito indicato [DA COMPLETARE A CURA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INDICANDO: PEC, SEDE LEGALE, SEDE AMMINISTRATIVA (SE DIVERSA), INDIRIZZO COMPLETO E PERSONA DI CONTATTO E RIFERIMENTO SULLA GARANZIA].

Il Garante
(Firmato digitalmente)

Il Soggetto Richiedente
(Firmato digitalmente)

Allegato B.4.a. - Modello di garanzia bancaria definitiva

Il modello dovrà essere debitamente compilato (senza apportare alcuna modifica) e sottoscritto digitalmente dal Garante per il successivo caricamento sul Portale Centralizzato delle Garanzie.

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

....., lì .../.../....

n. fideiussione.....

....., nella persona del legale rappresentante/procuratore, nato/a a
....., il, residente a, in via
....., Comune di, codice fiscale, partita IVA
.....,

PREMESSO CHE

- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 194 del 18 giugno 2026 recante *"Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"* (di seguito: DM FER-X Definitivo) disciplina le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto per impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione;
- l'art. 5 comma 6 del DM FER- X Definitivo prevede che: *"in caso di ammissione in posizione utile a seguito della partecipazione alle procedure competitive, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione definitiva determinata in misura pari al 10% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 [al Decreto] e la quota di potenza ammessa in posizione utile in graduatoria"*;
- il Soggetto, con sede legale in, C.F....., P. IVA, (di seguito, il "Soggetto Richiedente") ha presentato una richiesta di partecipazione alla procedura pubblica competitiva (di seguito, la "Richiesta") di cui agli articoli 3 e 5 del Decreto del DM FER-X Definitivo) indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, "GSE");
- Il Soggetto Richiedente, nel presentare la Richiesta, ha inviato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del DM FER-X Definitivo, l'impegno *"a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro trenta giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria"* e quindi anche a garanzia del rispetto delle tempistiche di entrata in esercizio;
- il Soggetto Richiedente è risultato aggiudicatario della procedura competitiva, identificata dal Codice Procedura..... indetta dal GSE, relativamente al progetto identificato con Codice FER..... avente le seguenti caratteristiche:
 1. tipologia impianto:
 2. quota di potenza ammessa [kW]:
 3. importo determinato come prodotto della quota di potenza ammessa per il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo [€].....;
- le fideiussioni bancarie presentate a titolo di cauzione definitiva devono essere rilasciate da un Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia e possedere i requisiti e le caratteristiche descritte al paragrafo B.4.4 delle Regole Operative;

- ai fini dell'ammissibilità della garanzia, il GSE valuta, oltre alla sussistenza dei predetti requisiti, anche che la garanzia prestata sia conforme agli indirizzi resi con la comunicazione congiunta di ANAC – Banca d'Italia – IVASS del 18 luglio 2025 in materia di rilascio di garanzie finanziarie.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La scrivente..... con sede legale in [con succursale in Italia in], C.F., P. IVA, in persona dei suoi legali rappresentanti/rappresentanti autorizzati in forza di in qualità di Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia o altro istituto finanziario iscritto all'albo, (di seguito, **"Garante"**),

rilascia la presente Garanzia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di (indicare Ragione Sociale del Soggetto Richiedente) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia ha durata annuale, automaticamente rinnovabile, sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE in conformità con quanto previsto dalle Regole Operative a seguito della verifica dell'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto ed entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto per il riconoscimento del prezzo di aggiudicazione. Pertanto, ad ogni scadenza annuale, la Garanzia continua ad essere valida ed efficace per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, senza necessità di atti di proroga o di rinnovo espressi, salva la predetta comunicazione di svincolo da parte del GSE o il di recesso del Garante, quest'ultimo da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza.

2. In caso di tempestivo recesso del Garante invece, il Soggetto Richiedente deve sostituire la presente Garanzia, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, con altra fideiussione conforme al presente modello o in alternativa con un deposito cauzionale infruttifero da costituire nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo B.4.5.4 delle Regole Operative. La mancata sostituzione della garanzia, secondo le modalità e nei termini indicati, non libera il Garante e consente al GSE di escutere la presente Garanzia, con conseguente scopo di cauzione dell'importo escusso. Qualora la comunicazione di recesso del Garante non pervenga al GSE entro il sopra indicato termine di 90 (novanta) giorni, a prescindere dalla causa del ritardo e anche se esso sia riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito, il recesso non produce effetti e la presente Garanzia è automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi; il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Richiedente sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 che segue e per il periodo di validità e di efficacia della Garanzia di cui al punto 1.

3. Il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo richiesto dal GSE nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1945 del Codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro00 (...../00) ("Somma Garantita");

4. a seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, il Garante pagherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento;

5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente secondo le modalità indicate nell'articolo 10 del DM FER-X Definitivo e nelle Regole Operative, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;

6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice civile;

7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso o istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia, qualsiasi sia la fonte originaria di tali difese, eccezioni, diritti di compensazione, ricorsi o istanze;

8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice civile nei riguardi del GSE;

9. ogni comunicazione relativa alla Garanzia dovrà essere effettuata, mediante PEC del Garante, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo PEC del destinatario che per il Garante è di seguito indicato:
.....

[DA COMPLETARE A CURA DELLA BANCA/ISTITUTO FINANZIARIO INDICANDO: INDIRIZZO PEC, SEDE LEGALE, SEDE AMMINISTRATIVA (SE DIVERSA), INDIRIZZO COMPLETO E PERSONA DI CONTATTO E RIFERIMENTO SULLA GARANZIA];

10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente, in via esclusiva, per qualsiasi controversia ad essa relativa.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Con la firma digitale, il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole, di accettare e di approvare, specificamente, con riferimento agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le seguenti clausole:

1. (durata ed escussione), 2. (rinuncia alla preventiva escussione), 3. (rinuncia ad eccezioni), 4. (termini di pagamento), 5. (escussione parziale), 6. (rinuncia ad eccezioni), 7. (rinuncia ad eccezioni), 8. (rinuncia a decorrenza dei termini), 10. (Foro competente).

Il Garante (Firmato digitalmente)

Allegato B.4.b. - Modello di garanzia assicurativa definitiva

Il modello dovrà essere debitamente compilato (senza apportare alcuna modifica) e sottoscritto digitalmente dal Garante per il successivo caricamento sul Portale Centralizzato delle Garanzie.

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

....., lì .../.../....

n. fideiussione.....

....., nella persona del legale rappresentante/procuratore, nato/a a, il, residente a, in via, Comune di, codice fiscale, partita IVA,

PREMESSO CHE

- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 194 del 18 giugno 2026 recante *"Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"* (di seguito: DM FER-X Definitivo) disciplina le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto per impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione;
- l'art. 5 comma 6 del DM FER- X Definitivo prevede che: *"in caso di ammissione in posizione utile a seguito della partecipazione alle procedure competitive, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione definitiva determinata in misura pari al 10% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 [al Decreto] e la quota di potenza ammessa in posizione utile in graduatoria"*;
- il Soggetto, con sede legale in, C.F....., P. IVA (di seguito, il **"Soggetto Richiedente"**) ha presentato una richiesta di partecipazione alla procedura pubblica competitiva (di seguito, la *"Richiesta"*) di cui agli articoli 3 e 5 del DM FER-X Definitivo), indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, **"GSE"**);
- Il Soggetto Richiedente, nel presentare la Richiesta, ha inviato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del DM FER-X Definitivo, l'impegno *"a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro trenta giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria"* e quindi a garanzia del rispetto delle tempistiche di entrata in esercizio dell'impianto;
- il Soggetto Richiedente è risultato aggiudicatario della procedura competitiva, identificata dal Codice Procedura..... indetta dal GSE, relativamente al progetto identificato con Codice FER..... avente le seguenti caratteristiche:
 1. tipologia impianto:
 2. quota di potenza ammessa [kW]:
 3. importo determinato come prodotto della quota di potenza ammessa per il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo [€].....;
- le fideiussioni assicurative presentate a titolo di cauzione definitiva devono essere rilasciate da compagnie assicurative in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi del D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, iscritte presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e abilitate all'esercizio del ramo *"cauzione"*, possedere i requisiti e le caratteristiche descritte al paragrafo B.4.5 delle Regole Operative ed essere corredate da un'Appendice redatta secondo il format pubblicato sul portale istituzionale del GSE;

- ai fini dell'ammissibilità della garanzia, il GSE valuta, oltre alla sussistenza dei predetti requisiti, anche che la garanzia prestata sia conforme agli indirizzi resi con la comunicazione congiunta di ANAC – Banca d'Italia – IVASS del 18 luglio 2025 in materia di rilascio di garanzie finanziarie.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La scrivente..... con sede legale in [con succursale in Italia in], C.F., P. IVA, in persona dei suoi legali rappresentanti/autorizzati in forza di in qualità di compagnia assicurativa abilitata all'esercizio del ramo 15 "cauzione" come previsto nelle Regole Operative, iscritta nell'elenco dell'IVASS (di seguito, "Garante"),

rilascia la presente Garanzia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse del Soggetto Richiedente (indicare Ragione Sociale del Soggetto Richiedente) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia ha durata annuale, automaticamente rinnovabile di anno in anno, sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE in conformità con quanto previsto dalle Regole Operative a seguito della verifica dell'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto ed entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto per il riconoscimento del prezzo di aggiudicazione. Pertanto, ad ogni scadenza annuale, la Garanzia continua ad essere valida ed efficace per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, senza necessità di atti di proroga o di rinnovo espressi, salva la predetta comunicazione di svincolo da parte del GSE o di recesso del Garante, quest'ultimo da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza.

2. In caso di tempestivo recesso del Garante invece, il Soggetto Richiedente deve sostituire la presente Garanzia, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, con altra fideiussione conforme al presente modello o in alternativa con un deposito cauzionale infruttifero da costituire nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo B.4.5.4 delle Regole Operative. La mancata sostituzione della garanzia, secondo le modalità e nei termini indicati, non libera il Garante e consente al GSE di escutere la presente Garanzia, con conseguente scopo di cauzione dell'importo escusso. Qualora la comunicazione di recesso del Garante non pervenga al GSE entro il sopra indicato termine di 90 (novanta) giorni, a prescindere dalla causa del ritardo e anche se esso sia riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito, il recesso non produce effetti e la presente Garanzia è automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi; il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Richiedente sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 che segue e per il periodo di validità e di efficacia della Garanzia di cui al punto 1.

3. Il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo richiesto dal GSE nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1945 del Codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro/00 (...../00) ("Somma Garantita");

4. a seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, il Garante pagherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento;

5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente secondo le modalità indicate nell'articolo 10 del DM FER-X Definitivo e nelle Regole Operative, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;

6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice civile;

7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso o istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia, qualsiasi sia la fonte originaria di tali difese, eccezioni, diritti di compensazione, ricorsi o istanze;

8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice civile nei riguardi del GSE;

9. ogni comunicazione relativa alla Garanzia dovrà essere effettuata, mediante PEC del Garante, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo PEC del destinatario che per il Garante è di seguito indicato:

.....

[DA COMPLETARE A CURA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE INDICANDO: INDIRIZZO PEC, SEDE LEGALE, SEDE AMMINISTRATIVA (SE DIVERSA), INDIRIZZO COMPLETO E PERSONA DI CONTATTO E RIFERIMENTO SULLA GARANZIA];

10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente, in via esclusiva, per qualsiasi controversia ad essa relativa.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Con la firma digitale, il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole, di accettare e di approvare, specificamente, con riferimento agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le seguenti clausole:

1. (durata ed escussione), 2. (rinuncia alla preventiva escussione), 3. (rinuncia ad eccezioni), 4. (termini di pagamento), 5. (escussione parziale), 6. (rinuncia ad eccezioni), 7. (rinuncia ad eccezioni), 8. (rinuncia a decorrenza dei termini), 10. (Foro competente).

Il Garante (Firmato digitalmente)

Allegato B.4.c. - Appendice al contratto di garanzia definitiva rilasciato da compagnia assicurativa

Il modello dovrà essere debitamente compilato (senza apportare alcuna modifica al testo) e sottoscritto digitalmente dal Garante e dal Soggetto Richiedente per il successivo caricamento sul Portale Centralizzato delle Garanzie.

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

....., lì .../.../....

Appendice relativa alla fideiussione assicurativa n.

La società con sede legale in [con succursale in Italia in],
C.F., P. IVA, in persona del suo legale
rappresentante/procuratore autorizzato in forza di (di seguito, "**Garante**"), in qualità di impresa di
assicurazione iscritta regolarmente negli elenchi dell'IVASS

e

il Soggetto con sede legale in
....., C.F., P. IVA in
persona del suo legale rappresentante/procuratore autorizzato in forza di

(di seguito, il "**Soggetto Richiedente**")

Nel seguito, le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 194 del 18 giugno 2026 recante "*Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*" (di seguito: DM FER-X Definitivo) disciplina le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto per impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione;
- l'art. 5 comma 6 del DM FER- X Definitivo prevede che: "*in caso di ammissione in posizione utile a seguito della partecipazione alle procedure competitive, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione definitiva determinata in misura pari al 10% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 [al Decreto] e la quota di potenza ammessa in posizione utile in graduatoria*";
- Il Soggetto Richiedente ha presentato una richiesta di partecipazione alla procedura competitiva (di seguito, la "**Richiesta**") di cui agli articoli 3 e 5 del DM FER-X Definitivo, indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, "**GSE**");

- Il Soggetto Richiedente, nel presentare la Richiesta, ha inviato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del DM FER-X Definitivo, l'impegno *"a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro trenta giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria"* e a garanzia del rispetto delle tempistiche di entrata in esercizio dell'impianto, come anche previsto nel paragrafo B.4.5. delle Regole Applicative;
- il Soggetto Richiedente è risultato aggiudicatario della procedura competitiva, identificata dal Codice Procedura.....relativamente al progetto, identificato con Codice FER....., avente le seguenti caratteristiche:

1. tipologia impianto:

2. quota di potenza ammessa [kW]:

3. importo determinato come prodotto della quota di potenza ammessa per il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo [€].....;

- in attuazione della normativa richiamata, le Parti hanno stipulato un contratto di garanzia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta per costituire la cauzione definitiva in favore del GSE in conformità a quanto previsto dal DM FER-X Definitivo (d'ora in avanti, **"Contratto"** o **"Garanzia"**).

Tutto quanto premesso, ad integrazione di quanto pattuito tra il Garante e il Soggetto Richiedente con il richiamato contratto di garanzia, corredato dalla presente Appendice che ne costituisce parte integrante e sostanziale,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Con il presente documento, che forma parte integrante e sostanziale della polizza n., si dichiara che la Garanzia, come da richiesta del Richiedente, è prestata con:

- l'espressa condizione che l'emittente è tenuto a provvedere al pagamento delle somme richieste entro il termine massimo di 30 giorni solari decorrenti dal ricevimento di una semplice richiesta a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, senza bisogno della messa in mora del debitore, senza poter opporre eccezione alcuna alla richiesta di pagamento del Soggetto Richiedente e nonostante l'opposizione del debitore;
- la formale, espressa e irrevocabile rinuncia (i) al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile, senza facoltà di eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 del Codice civile, restando l'emittente obbligato in solido con l'impresa; (ii) alla facoltà di proporre qualsiasi eccezione in merito al rapporto sottostante anche in caso di eccezioni o contestazioni o di giudizio pendente; (iii) ai benefici, diritti o eccezioni che le derivano dagli articoli 1945, 1947 e 1955 del Codice civile.

Articolo 2

Le clausole contenute nella presente Appendice prevalgono su eventuali clausole del Contratto o su condizioni generali di contratto ove difforni, confliggenti o incompatibili. L'Appendice e le clausole ivi contenute sono pertanto da intendersi derogatorie rispetto a ogni clausola o condizione in tutto o in parte difforni che siano contenute nella Garanzia o nelle condizioni generali di polizza o in qualsivoglia diverso documento, rinunciando il Garante espressamente a ogni contestazione riguardante l'efficacia delle clausole di cui alla presente Appendice.

Ogni comunicazione relativa alla Garanzia dovrà essere effettuata mediante l'indirizzo PEC del Garante, di seguito indicato:

..... [DA
COMPLETARE A CURA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA/ ISTITUTO FINANZIARIO INDICANDO: SEDE
LEGALE, SEDE AMMINISTRATIVA (SE DIVERSA), INDIRIZZO COMPLETO E PERSONA DI CONTATTO E
RIFERIMENTO SULLA GARANZIA].

Il Garante (Firmato digitalmente)

Il Soggetto Richiedente (Firmato digitalmente)

Allegato B.5.a. - Modello di dichiarazione di capacità finanziaria

Il modello dovrà essere debitamente completato (senza apportare alcuna modifica al testo già compilato) e sottoscritto digitalmente per il successivo caricamento sul Portale Centralizzato delle Garanzie.

Spett. le Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- il Soggetto richiedente, con sede legale in, C.F....., P.IVA, (di seguito, il “**Soggetto richiedente**”) intende presentare una richiesta di partecipazione (di seguito, la “**Richiesta**”) alla procedura pubblica competitiva di cui agli articoli 3 e 5 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 giugno 2026, n. 194 (di seguito, il “**DM FER-X Definitivo**”), indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, “**GSE**”), relativamente al progetto identificato con Codice FER....., con le seguenti caratteristiche:
 - a. tipologia impianto:
 - b. quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione [kW]:
 - c. importo determinato come prodotto della quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione (“quota di potenza richiesta”) per il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 1 al DM FER-X Definitivo, come previsto nel paragrafo A.3.2.1 delle Regole Operative:
- ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), n. i), del DM FER-X Definitivo, il Soggetto richiedente può dimostrare la propria solidità finanziaria mediante il “*possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto richiedente in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento*”;
- il Soggetto richiedente ha richiesto allo Scrivente Istituto bancario di rilasciare la dichiarazione che attesta la propria capacità finanziaria ed economica.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Io scrivente..... con sede legale in [con succursale in Italia in], C.F., P.IVA, in persona dei suoi legali rappresentanti/rappresentanti autorizzati in forza di, in qualità di Istituto bancario iscritto nell’elenco delle Banche presso la Banca d’Italia,

ai fini della dimostrazione della solidità finanziaria ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), n. i) del DM FER-X Definitivo per la presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura competitiva indetta ai sensi del DM FER-X Definitivo,

ATTESTA CHE

- a. il Soggetto richiedente, allo stato attuale, gode di adeguata capacità finanziaria ed economica in relazione all’entità dell’intervento per cui intende partecipare alla procedura competitiva indetta ai sensi del DM FER-X Definitivo, tenuto conto della redditività attesa dello stesso e della capacità finanziaria del gruppo di appartenenza;

- b. la presente Dichiarazione non costituisce né dovrà essere interpretata come una garanzia prestata dallo Scrivente Istituto bancario all'adempimento, da parte del Soggetto richiedente, degli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'intervento;
- c. la presente dichiarazione non costituisce né può essere interpretata come impegno da parte dello Scrivente Istituto bancario a emettere alcuna garanzia.

Il legale rappresentante/rappresentante
autorizzato della Banca o dell'Istituto di
Credito

(Firmato digitalmente)

Allegato B.5.b. - Modello di dichiarazione impegno a finanziare l'investimento

Il modello dovrà essere debitamente completato (senza apportare alcuna modifica al testo già compilato) e sottoscritto digitalmente per il successivo caricamento sul Portale Centralizzato delle Garanzie.

Spett. le Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Viale Maresciallo Pilsudski, 92

00197 Roma

....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- il Soggetto richiedente
con sede legale in, C.F....., P.IVA
....., (di seguito, il **"Soggetto richiedente"**) intende presentare una richiesta di partecipazione (di seguito, la **"Richiesta"**) alla procedura pubblica competitiva di cui agli articoli 3 e 5 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 giugno 2026, n. 194 (di seguito, il **"DM FER-X Definitivo"**), indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, **"GSE"**), relativamente al progetto, identificato con Codice FER...., con le seguenti caratteristiche:
 - 1. tipologia impianto:
 - 2. quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione [kW]:
 - 3. importo determinato come prodotto della quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione ("quota di potenza richiesta") per il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo, come previsto nel paragrafo A.3.2.1 delle Regole Operative:
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), n. i) del DM FER-X Definitivo, il Soggetto Richiedente può dimostrare la propria solidità finanziaria mediante una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante l'impegno da parte di quest'ultimo a finanziare l'intervento per il quale si chiede l'accesso al meccanismo di supporto (di seguito la "Dichiarazione");
- il Soggetto Richiedente ha richiesto allo Scrivente Istituto bancario di rilasciare la predetta Dichiarazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

lo scrivente..... con sede legale in [con succursale in Italia in],
C.F., P.IVA, in persona dei suoi legali
rappresentanti/rappresentanti autorizzati in forza di in qualità di Istituto bancario iscritto
nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia,

ai fini della dimostrazione della solidità finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), n. i), del DM FER-X Definitivo per la presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura competitiva indetta ai sensi del DM FER-X Definitivo,

ATTESTA

l'impegno dell'Istituto bancario a finanziare l'intervento per il quale il Soggetto richiedente intende partecipare alla procedura competitiva indetta ai sensi del DM FER-X Definitivo.

Il legale rappresentante/rappresentante
autorizzato della Banca o dell'Istituto di
Credito
(Firmato digitalmente)

Allegato B.5.c. - Modello di dichiarazione adeguata capitalizzazione

Il modello dovrà essere debitamente completato (senza apportare alcuna modifica al testo già compilato) e sottoscritto digitalmente dal Soggetto Richiedente per il successivo caricamento sul Portale Centralizzato delle Garanzie.

Spett. le Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- il Soggetto richiedente,
con sede legale in, C.F....., P.IVA,
(di seguito, il **"Soggetto richiedente"**) intende presentare una richiesta di partecipazione (di seguito, la **"Richiesta"**) alla procedura pubblica competitiva di cui agli articoli 3 e 5 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 giugno 2026, n. 194 (di seguito, il **"DM FER-X Definitivo"**), indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, **"GSE"**), relativamente al progetto, identificato con Codice FER...., con le seguenti caratteristiche:
 - 1. tipologia impianto:
 - 2. quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione [kW]:
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), n. ii) del DM FER-X Definitivo, il Soggetto richiedente può dimostrare la propria solidità finanziaria, allegando alla Richiesta una dichiarazione di *"capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, determinato applicando, alla quota di potenza per la quale si richiede accesso al meccanismo di supporto, il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1, nella seguente misura:*
 - 1. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;
 - 2. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;
 - 3. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro".

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il Soggetto richiedente, con sede legale in,
C.F....., P.IVA, in persona dei suoi legali rappresentanti

ai fini della dimostrazione della solidità finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), n. ii) del DM FER-X Definitivo per la presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura competitiva indetta ai sensi del DM FER-X Definitivo,

DICHIARA

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a

contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000):

- a) che l'importo dell'investimento per la realizzazione dell'intervento, determinato come prodotto della quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione ("quota di potenza richiesta") per il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo, come previsto nel paragrafo A.3.2.1 delle Regole Operative, ammonta a euro
- b) di disporre di un capitale sociale interamente versato e/o versamenti in conto futuro aumento di capitale, per un ammontare pari a euro
- c) che il rapporto tra il capitale sociale di cui al punto b) e l'importo dell'investimento per la realizzazione dell'intervento di cui al punto a), è uguale o superiore al valore minimo stabilito nell'articolo 3, comma 2, lettera e), n. ii), del DM FER-X Definitivo.

Il Soggetto richiedente

(Firmato digitalmente)

Allegato B.6 – Modello di comunicazione di riduzione della quota di potenza ammessa e rinuncia parziale per interventi risultati in posizione utile in graduatoria

Il sottostante modello dovrà essere debitamente completato, sottoscritto digitalmente e inviato tramite PEC all'indirizzo fer elettriche@pec.gse.it, allegando il documento d'identità in corso di validità del dichiarante e indicando come oggetto la seguente dicitura: "FERXXXXXX - Comunicazione riduzione della quota di potenza ammessa", dove "FERXXXXXX" è il codice assegnato dal Portale FER-X Definitivo all'atto della richiesta di qualifica preliminare.

Comunicazione di riduzione della quota di potenza ammessa e rinuncia parziale per interventi risultati in posizione utile in graduatoria per procedure competitive del DM 18/06/2026

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____),
il _____, codice fiscale _____;

in qualità di **Soggetto richiedente**,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 (nel seguito D.P.R. 445/2000), consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000):

- di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di legale rappresentante della società _____,
con sede in _____,
nel comune di _____ (____),
codice fiscale _____, Partita IVA _____;

E COMUNICA

- di rinunciare per una quota di potenza pari a _____ kW ai diritti derivanti dall'ammissione in posizione utile alla graduatoria dell'impianto nel seguito descritto:

Codice FER: _____
Codice procedura: _____
- di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del DM FER-X Definitivo e secondo quanto previsto dalle Regole Operative del medesimo DM FER-X Definitivo, nel caso la rinuncia parziale alla posizione utile in graduatoria sia comunicata:
 - prima della costituzione della cauzione definitiva ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute/incamera il 60% della cauzione provvisoria, limitatamente alla quota di potenza oggetto di rinuncia;
 - a valle della costituzione della cauzione definitiva ed entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute/incamera il 30% della cauzione definitiva, limitatamente alla quota di potenza oggetto di rinuncia;
 - oltre i sei ed entro i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute/incamera il 50% della cauzione definitiva, limitatamente alla quota di potenza oggetto di rinuncia;

- successivamente il GSE escute/incamera il 100% della cauzione definitiva riferita alla quota di potenza oggetto di rinuncia.

Si precisa che i dati personali oggetto del presente modulo sono trattati dal GSE, per quanto di competenza, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), nonché dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

Luogo e data

In fede

Allegati:

- Documento d'identità in corso di validità del dichiarante

Informativa sulla protezione dei dati resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore delegato.

Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex articolo 37 del GDPR, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it.

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al sottostante articolo 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.

3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti richiedenti per l'accesso ai meccanismi di supporto per la produzione di energia elettrica previsti dal DM FER-X Definitivo.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel citato Decreto Ministeriale di riferimento.

4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al paragrafo 3 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici e di riconoscimento;
- ragione sociale, P.IVA;
- dati relativi all'impianto (tipologia, localizzazione);
- dati di contatto/indirizzi di posta elettronica;
- altri dati di natura tecnico/amministrativa (quali ad es. Codice CENSIMP, identificativo dichiarazione).

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all'uopo nominati.

Il GSE potrà altresì adottare, previa sperimentazione, strumenti di IA secondo un approccio ispirato al principio di privacy by design e by default (articolo 25 del GDPR), con finalità di supporto operativo all'esame di uno o più documenti relativi al processo in esame, di miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio, di facilitazione dell'analisi dei dati e ottimizzazione dei flussi informativi in linea con l'IA ACT e con l'articolo 14 della legge n. 132/2025, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dei diritti degli interessati. L'utilizzo di tali strumenti sarà sempre sottoposto a controllo umano da parte di personale specificamente formato anche nella definizione dei prompts. Inoltre, è garantita l'adozione di specifiche misure di valutazione di eventuali rischi associati a detto utilizzo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 35 del GDPR, affinché gli strumenti IA, siano conformi alla normativa di settore fin dalla fase di progettazione e i dati personali siano adeguatamente tutelati. L'esito finale del procedimento non è mai esclusivamente affidato agli strumenti di IA.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse alla specifica procedura amministrativa.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniquale volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che non è escluso il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE da parte dei Responsabili esterni del trattamento nei confronti dei quali è in ogni caso richiesto dal GSE il rispetto delle norme del GDPR che impongono

la valutazione di adeguatezza delle legislazioni dei Paesi al di fuori del territorio dell'Unione, in tema di tutela dei dati, alle vigenti norme europee.

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al paragrafo 3 qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei soggetti richiedenti.

Va da sé che l'eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, laddove possibile, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai soggetti interessati si riconoscono i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

9. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario ai soggetti interessati.